

Tagung der Alpenkonferenz
Réunion de la Conférence alpine
Sessione della Conferenza delle Alpi
Zasedanje Alpske konference

XIV

11.08.2016

TOP / POJ / ODG / TDR

A7

IT

OL: DE

**AGGIORNAMENTI GIURIDICI DEI REGOLAMENTI
DERIVANTI DALLA CONVENZIONE DELLE ALPI**

- A Relazione della Presidenza e del Segretariato permanente**
- B Proposta di decisione**

Allegati

- I. Regolamento per la Conferenza delle Alpi**
- II. Regolamento del personale del Segretariato permanente**
- III. Regolamento finanziario e contabile del Segretariato permanente**
- IV. Decisione sul Meccanismo di verifica**
- V. Documento PC60/B6**

A Relazione della Presidenza e del Segretariato permanente

Con il tema degli aggiornamenti giuridici affrontato al 58° Comitato permanente si è dato il via a un processo che, coinvolgendo tutte le Parti contraenti, analizza i regolamenti derivanti dalla Convenzione delle Alpi per individuarne le incongruenze, gli aspetti non chiari, le lacune e le incompatibilità al fine di garantire un'applicazione praticabile di tutte le disposizioni. Si tratta unicamente di una correzione del diritto vigente: non si intendono infatti creare nuove norme che modifichino in modo sostanziale le modalità di funzionamento dei vari organi.

Il Comitato permanente ha invitato le Parti contraenti e gli Osservatori a indicare entro il 59° Comitato permanente gli eventuali punti dei regolamenti della Convenzione delle Alpi che a loro giudizio dovrebbero costituire oggetto di aggiornamenti giuridici, fornendo una breve motivazione. Il 59° Comitato permanente ha preso atto della relazione della Presidenza e del Segretariato permanente sugli aggiornamenti giuridici e ha rinnovato la richiesta alle Parti contraenti e agli Osservatori di far pervenire eventuali commenti alla Presidenza e al Segretariato permanente.

Successivamente, la Presidenza e il Segretariato permanente hanno sottoposto al 60° Comitato permanente una relazione sugli aggiornamenti giuridici dei regolamenti della Convenzione delle Alpi contenente proposte di modifica al Regolamento interno della Conferenza delle Alpi, al Regolamento del personale del Segretariato permanente, al Regolamento finanziario e contabile del Segretariato permanente e al Meccanismo di verifica tenendo in considerazione tutti i commenti pervenuti e gli ulteriori suggerimenti della Presidenza e del Segretariato permanente. Il 60° Comitato permanente ha preso atto della relazione e delle modifiche proposte ai testi giuridici e ha deciso di sottoporle alla Conferenza delle Alpi per l'approvazione finale. Le versioni provvisorie consolidate del Regolamento interno della Conferenza delle Alpi (allegato 1), del Regolamento del personale del Segretariato permanente (allegato 2), del Regolamento finanziario e contabile del Segretariato permanente (allegato 3) e del Meccanismo di verifica (allegato 4) sono riportate qui di seguito e pongono in evidenza le modifiche proposte. Le proposte di decisione in calce alla presente relazione traducono le proposte di modifica qui illustrate in delibere di emendamento giuridicamente efficaci, al fine di garantire una modifica univoca dei documenti interessati.

Il documento B6 del PC60, adottato dal 60° Comitato permanente, è allegato per informazione (Allegato 5). Durante la sua 60a seduta, il Comitato permanente ha deciso, per sua competenza, di modificare il Regolamento interno del Comitato permanente nonché una disposi-

zione di attuazione del Regolamento del personale. Queste modifiche sono entrate in vigore con la decisione stessa.

B Proposta di decisione

La Conferenza delle Alpi

1. prende atto della relazione della Presidenza e del Segretariato permanente in merito agli aggiornamenti giuridici dei regolamenti derivanti dalla Convenzione delle Alpi,

2. decide:

i. nel Regolamento per la Conferenza delle Alpi:

1. di sostituire nell'art. 4, comma 10, della versione francese l'attuale riferimento all'art. 21, comma 1, con un riferimento all'art. 22, comma 1, e

2. di sostituire nella seconda frase dell'art. 20, comma 2, la dicitura "*entro due mesi*" con la dicitura "*entro quattro settimane*";

ii. nel Regolamento del personale del Segretariato permanente:

1. di stralciare l'art. 1.3 e riformularlo come segue:

"Salvo altrimenti stabilito dal presente regolamento del personale, il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni rilevanti del diritto di lavoro e sociale vigente in materia nel luogo dove viene prestato servizio a titolo principale."

2. di inserire alla fine dell'art. 23.2 la seguente frase:
"Il diritto all'assegno di rimpatrio viene meno in caso di licenziamento o di dimissioni entro i due primi anni dall'entrata in servizio."

3. di stralciare la prima frase dell'art. 31.2 e sostituirla con le seguenti due frasi:

"Durante il congedo di maternità la dipendente ha diritto al trattamento economico, a condizione che non vengano corrisposte prestazioni sostitutive a carico della sua assicurazione sociale o di un altro istituto. Qualora tali

prestazioni sostitutive fossero inferiori al trattamento economico, la dipendente ha diritto alla corresponsione della differenza opportunamente documentata."

iii. nel Regolamento finanziario e contabile del Segretariato permanente:

1. di sostituire nell'art. 4.1, l'attuale riferimento all'art. 13 con un riferimento all'art. 12,
2. di stralciare l'art. 3.1 e riformularlo come segue:
"Il Segretariato permanente può accettare contributi volontari da parte degli Stati parte nonché da parte di soggetti pubblici o privati, sempre che l'accettazione di tali contributi non implichi una modifica delle sue norme di funzionamento."
3. di inserire dopo l'art. 3.3 un nuovo art. 3.4 con il seguente testo:
"Qualora a favore del Segretariato permanente vengano versati contributi volontari che comportano per lo stesso compiti supplementari esulanti dalle sue competenze statutarie, il Segretariato può concordare caso per caso con la Parte contraente interessata o altro soggetto donatore l'imputazione di una percentuale non superiore al 7% dell'importo alle spese generali. Tali spese generali possono essere detratte dal contributo volontario."
4. di integrare l'ultima frase dell'art. 7.3 come segue:
Dopo l'approvazione il/la Segretario/a generale trasmette il bilancio di previsione approvato al Comitato permanente "e, nella prima seduta dopo il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura del bilancio, gli comunica il bilancio di previsione ordinario integrato con le cifre definitive dell'attuazione del bilancio di previsione tratte dal bilancio di chiusura dell'esercizio precedente."

5. di inserire nell'art. 10.1 dopo la parola "esterni" e prima della parola "scelti" il termine "indipendenti",
 6. di stralciare nell'art. 10.1 la subordinata della prima frase e sostituirla con la seguente:
"scelti dal Comitato permanente su proposta del/la Segretario/a generale a seguito di gara pubblica". All'art. 10.1 vengono aggiunte una seconda e una terza frase che recitano: "La proposta del/la Segretario/a generale deve comprendere possibilmente almeno tre candidati/e. La gara pubblica può essere bandita sul sito Internet della Convenzione delle Alpi.",
 7. di stralciare la prima frase dell'art. 10.3 riformulandola come segue:
"I revisori redigono una relazione sulla gestione della contabilità, il rispetto delle procedure, la situazione finanziaria del Segretariato permanente e la consegnano al/la Segretario/a generale che la trasmette al Comitato permanente possibilmente entro il 31 marzo, comunque insieme al bilancio di chiusura.",
 8. di inserire dopo la prima frase dell'art. 13.1 una seconda frase formulata come segue:
"Il/la Segretario/a generale, nel suo resoconto annuale e nel bilancio di chiusura ai sensi dell'art. 9.1, informa il Comitato permanente in merito agli investimenti effettuati.",
3. decide inoltre di inserire al punto II.3.1.2 del Meccanismo di verifica come terza frase il seguente testo: "Qualora venisse trattata una richiesta di verifica riguardante la Parte contraente che detiene la presidenza, il Gruppo di verifica può affidare la presidenza a un'altra Parte contraente sino al termine del mandato ai fini della gestione di tale richiesta."

e

di inserire al punto II.4.3. del Meccanismo di verifica una seconda e una terza frase con il seguente contenuto: "Il Gruppo di verifica può decidere di pubblicare provvisoriamente anche prima della successiva Conferenza delle Alpi le relazioni conclusive adottate riguardo a eventuali richieste di verifica per presunta mancata attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, senza le raccomandazioni di decisione. In tal caso dovranno essere evidenziate le ulteriori fasi procedurali da seguire sino alla successiva Conferenza delle Alpi."



alpenkonvention • convention alpine
convenzione delle alpi • alpska konvencija

Tagung der Alpenkonferenz
Réunion de la Conférence alpine
Sessione della Conferenza delle Alpi
Zasedanje Alpske konference

XIV

TOP / POJ / ODG / TDR

A7

IT

OL: DE

ANLAGE/ANNEXE/ALLEGATO/PRILOGA

1

CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI
(CONVENZIONE DELLE ALPI)

REGOLAMENTO
**PER LA CONFERENZA
DELLE PARTI CONTRAENTI**
(CONFERENZA DELLE ALPI)

I. CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Il presente Regolamento è applicato in tutte le sessioni della Conferenza delle Alpi, convocate ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione.

II. CONVOCAZIONE DELLE SESSIONI

Articolo 2

1. Luogo, data e durata di una sessione ordinaria sono stabiliti dalla Presidenza, consultato il Comitato permanente.
2. La Presidenza comunica alle Parti contraenti e agli Osservatori data, luogo e durata della Conferenza almeno due mesi prima di una sessione.

III. OSSERVATORI

Articolo 3

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della Convenzione delle Alpi, la Presidenza invita alle sessioni della Conferenza, in qualità di Osservatori, su loro domanda, le Nazioni Unite, le loro Istituzioni specializzate, il Consiglio d'Europa, ogni Stato europeo, nonché le Comunità transfrontaliere di enti territoriali delle Alpi.
2. Su proposta del Comitato permanente, la Conferenza delle Alpi delibera sull'ammissione alle sessioni della Conferenza delle Alpi, in qualità di Osservatori, di organizzazioni internazionali non governative, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della Convenzione delle Alpi.
3. La Conferenza delle Alpi conferisce al Comitato permanente la competenza di permettere, fino alla prossima sessione della Conferenza delle Alpi, alle organizzazioni internazionali non governative la partecipazione in qualità di Osservatori alle sessioni del Comitato permanente, ancora prima dell'ammissione di queste organizzazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Gli Osservatori di cui al comma 2 del presente articolo possono essere esclusi in parte o interamente da determinate sessioni.

IV. ORDINE DEL GIORNO

Articolo 4

La bozza dell'ordine del giorno di ogni sessione ordinaria, redatta dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della Convenzione delle Alpi, reca di norma:

1. Approvazione dell'ordine del giorno.
2. Deliberazione sulle autorizzazioni.
3. Ammissione di organizzazioni non governative internazionali.
4. I punti dell'ordine del giorno, desumibili dai singoli articoli e in particolare dall'articolo 6 della Convenzione delle Alpi.
5. I punti dell'ordine del giorno, desumibili dai singoli articoli dei Protocolli, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Convenzione delle Alpi.
6. I punti dell'ordine del giorno, il cui inserimento è stato deliberato in occasione della precedente sessione della Conferenza delle Alpi.
7. I punti dell'ordine del giorno di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.
8. Ogni punto dell'ordine del giorno, proposto da una Parte contraente alla Presidenza e accolto da questa ancora prima della trasmissione della bozza dell'ordine del giorno.
9. Varie.
10. Approvazione del processo verbale delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del presente Regolamento.

Articolo 5

Almeno due mesi prima dell'inizio di ogni sessione ordinaria, la Presidenza trasmette alle Parti contraenti e agli Osservatori la bozza dell'ordine del giorno, possibilmente insieme ai documenti della sessione.

Articolo 6

La Presidenza inserisce nell'ordine del giorno ogni ulteriore punto che sia stato inoltrato da una Parte contraente in seguito alla trasmissione della bozza dell'ordine del giorno, se possibile otto giorni prima dell'inizio della sessione.

Articolo 7

La bozza dell'ordine del giorno di una sessione straordinaria è formata esclusivamente da quei punti dell'ordine del giorno che sono stati proposti ai sensi dell'articolo 5, comma 6 della Convenzione della Alpi. Questa bozza è inviata alle Parti contraenti e agli Osservatori, insieme all'invito alla sessione straordinaria.

Articolo 8

La Conferenza delle Alpi approva l'ordine del giorno.

Articolo 9

Qualora la Conferenza non deliberi diversamente, ogni punto dell'ordine del giorno, che non sia stato possibile esaurire nel corso di una sessione, è posto all'ordine del giorno della sessione ordinaria successiva.

V. RAPPRESENTANZA E AUTORIZZAZIONI

Articolo 10

Ciascuna Parte contraente che partecipa alla Conferenza delle Alpi è rappresentata da una delegazione. Questa è costituita dal Capo della delegazione, eventualmente, da altri delegati o consulenti autorizzati.

Articolo 11

I Capi delle delegazioni e, eventualmente, gli altri delegati autorizzati debbono essere provvisti delle debite autorizzazioni, qualora essi non siano autorizzati d'istituto alla rappresentanza. Le autorizzazioni vengono consegnate alla Presidenza possibilmente prima dell'apertura della sessione della Conferenza delle Alpi. I Capi delle delegazioni notificano alla Presidenza la composizione delle loro delegazioni nonché ogni sua successiva modifica.

Articolo 12

La Presidenza verifica le autorizzazioni e presenta all'inizio della sessione una relativa relazione. La Conferenza delle Alpi delibera sulle autorizzazioni. Fino a tale deliberazione, le delegazioni sono ammesse provvisoriamente alla partecipazione alla sessione.

VI. PRESIDENZA

Articolo 13

La Presidenza resta in carica finchè non è stabilita la nuova Presidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Convenzione delle Alpi.

Articolo 14

1. È compito della Presidenza provvedere allo svolgimento delle sessioni ordinarie e straordinarie della Conferenza delle Alpi, nonché delle sessioni del Comitato permanente, e in particolare:

- a) la messa a disposizione delle strutture e dei servizi necessari per le sessioni;
- b) la raccolta, la traduzione e la trasmissione dei documenti ufficiali;
- c) la redazione e la presentazione dei verbali delle sessioni ai sensi dell'articolo 22, comma 1 e 2.

2. D'intesa con le Parti contraenti, la Presidenza può affidare alcuni di questi compiti ad un'altra Parte contraente.

Articolo 15

1. Il Presidente è il delegato della Parte contraente che detiene la Presidenza ed è incaricato dalla medesima della conduzione di una sessione della Conferenza delle Alpi.

2. Il Presidente partecipa alle sessioni della Conferenza delle Alpi esclusivamente in tale funzione e per questo periodo non esercita i diritti di un delegato di una Parte contraente, i quali vengono eventualmente assunti da un altro delegato della rispettiva Parte contraente.

3. In caso di assenza o di impedimento temporanei del Presidente, questo nomina un suo sostituto. Durante le sue funzioni di Presidente, il sostituto non può esercitare i diritti di delegato di una Parte contraente.

VII. CONDUZIONE DELLE SESSIONI

Articolo 16

Le Parti contraenti hanno il diritto di presentare in qualsiasi momento nel corso del dibattito una mozione d'ordine, che viene trattata immediatamente. Nel caso di più mozioni d'ordine, viene trattata con priorità quella più divergente dall'ordine originariamente previsto. Su ogni mozione d'ordine presentata, una Parte contraente può intervenire a favore e un'altra contro. Se da parte del Presidente non è possibile constatare un consenso, la proposta alla base della mozione d'ordine diventa efficace quando è approvata da almeno due terzi delle Parti contraenti che partecipano al voto.

Articolo 17

Salvo le disposizioni di cui all'articolo 11 della Convenzione delle Alpi, le delibere proposte alla Conferenza delle Alpi debbono essere inoltrate per iscritto in una delle lingue ufficiali almeno due mesi prima, le richieste di modifica delle proposte inoltrate almeno un mese prima dell'inizio della rispettiva sessione della Conferenza delle Alpi. Le proposte sono inviate dalla Presidenza alle Parti contraenti e agli Osservatori. In caso eccezionale, su proposta di una Parte contraente, la Conferenza può deliberare una riduzione di questi periodi.

VIII. VOTAZIONI

Articolo 18

Per le votazioni in sede di deliberazione della Conferenza delle Alpi, ai sensi degli articoli 6 e 7 della Convenzione delle Alpi, nonché in sede di deliberazione su mozioni d'ordine, ai sensi dell'articolo 16 del presente Regolamento, occorre la presenza di almeno due terzi delle Parti contraenti.

Articolo 19

1. Le votazioni avvengono di norma con alzata di mano.
2. Su proposta di una Parte contraente, la votazione avviene con voto segreto.
3. L'astensione dal voto non fa mancare il consenso previsto dall'articolo 7 della Convenzione delle Alpi.
4. Le votazioni su mozioni d'ordine, di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, avvengono sempre con alzata di mano.

IX. PROCEDURA EPISTOLARE

Articolo 20

1. Su proposta di una Parte contraente, la Conferenza delle Alpi può deliberare con procedura epistolare.

2. Tale proposta è inoltrata al Presidente, insieme alla bozza della delibera. Il Presidente trasmette quanto prima la proposta di delibera alle Parti contraenti, in attesa della loro presa di posizione ~~entro~~ ~~entro~~ entro quattro ~~due~~ ~~settimane~~ ~~mesi~~ a decorrere dalla data dell'invio, e nello stesso periodo consulta il Comitato permanente. Il Presidente informa gli Osservatori. La delibera risulta assunta quando è stata approvata per iscritto da tutte le Parti contraenti. Il Presidente comunica il risultato della procedura epistolare alle Parti contraenti e agli Osservatori.

X. LINGUE

Articolo 21

1. Le lingue ufficiali della Conferenza delle Alpi sono francese, italiano, sloveno e tedesco.

2. Le dichiarazioni rese in una delle lingue ufficiali vengono tradotte nelle altre lingue ufficiali.

3. I documenti ufficiali delle sessioni della Conferenza vengono redatti in una delle lingue ufficiali e tradotti in tutte le altre lingue ufficiali.

XI. PROCESSI VERBALI DELLA CONFERENZA

Articolo 22

1. Al termine di ogni sessione, la Conferenza delle Alpi approva un processo verbale che riporta il testo delle deliberazioni assunte nella sessione medesima (processo verbale delle deliberazioni).

2. Entro un mese, il Presidente trasmette alle Parti contraenti e agli Osservatori, nonchè al Presidente del Comitato permanente e ai Capi dei Gruppi di lavoro lo stesso processo verbale delle deliberazioni, integrato in particolare dei seguenti elementi:

- elenco dei partecipanti
- fonti delle proposte presentate
- procedure di voto
- dichiarazioni di voto
- altre dichiarazioni in forma abbreviata su richiesta delle Parti contraenti e degli Osservatori.

3. In seguito alla sua trasmissione, il processo verbale delle deliberazioni, integrato come dal comma 2 del presente articolo, viene approvato dalle Parti contraenti nella sessione successiva del Comitato permanente.

XII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Articolo 23

La Conferenza può modificare il presente Regolamento in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 6, lettera c) e all'articolo 7, comma 1 della Convenzione delle Alpi.



alpenkonvention • convention alpine
convenzione delle alpi • alpska konvencija

Tagung der Alpenkonferenz
Réunion de la Conférence alpine
Sessione della Conferenza delle Alpi
Zasedanje Alpske konference

XIV

TOP / POJ / ODG / TDR

A7

IT

OL: DE

ANLAGE/ANNEXE/ALLEGATO/PRILOGA

2

**Regolamento del personale
del Segretariato permanente
della Convenzione delle Alpi**

Entrato in vigore il 1 novembre 2009

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1.1. Il presente Regolamento del personale definisce i principi fondamentali della gestione delle risorse umane del Segretariato permanente e stabilisce le condizioni relative al rapporto di lavoro del personale del Segretariato permanente.

1.2. Il rapporto di lavoro dei membri del personale del Segretariato permanente è costituito e regolato da contratti di lavoro individuali conformemente alle disposizioni del presente Regolamento.

Il presente Regolamento è allegato ad ogni contratto di lavoro e ne fa parte integrante.

~~1.3. Il rapporto di lavoro è regolato dalle rilevanti norme di diritto del lavoro in materia vigenti nel luogo dove viene prestato servizio a titolo principale.~~

1.4.1.3. Salvo altrimenti stabilito dal presente regolamento del personale, il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni rilevanti del diritto di lavoro e sociale vigente in materia nel luogo dove viene prestato servizio a titolo principale.

Articolo 2 Ambito di applicazione

2.1. Il personale del Segretariato permanente è costituito da:

- dipendenti (Segretario/a generale, Vice-Segretario/a generale, collaboratori/trici),
- collaboratori/trici a progetto,
- praticanti.

I dipendenti e i praticanti sono finanziati sulla base del bilancio ordinario del Segretariato permanente. I collaboratori/le collaboratrici a progetto sono finanziati sulla base di contributi volontari ai sensi dell'articolo 3 del regolamento finanziario e contabile del Segretariato permanente.

2.2. I collaboratori/trici comandati assunti/e dal Segretariato permanente su finanziamento di una delle Parti contraenti sono equiparati/e ai fini del presente Regolamento ai/le dipendenti.

Articolo 3 Indipendenza e integrità

3.1. I/le dipendenti del Segretariato permanente devono esercitare le loro funzioni e regolare il loro comportamento tenendo conto unicamente dell'interesse della Convenzione delle Alpi.

Nell'esercizio delle loro funzioni, non sollecitano o accettano istruzioni da governi o autorità, organizzazioni o persone estranee al Segretariato permanente.

3.2. Il/la Vicesegretario/a generale e i/le collaboratori/trici non possono senza autorizzazione del/della Segretario/a generale accettare da governi o autorità, organizzazioni o persone estranee al Segretariato permanente distinzioni onorifiche, decorazioni, favori, doni, se non per servizi resi prima della loro entrata in carica. Allo stesso fine il/la Segretario/a generale necessita di un'autorizzazione da parte del Comitato permanente.

3.3. I/le dipendenti del Segretariato permanente devono astenersi da ogni atto, pubblicazione o espressione pubblica di opinioni incompatibili con i loro doveri e i

loro obblighi nei confronti della Convenzione delle Alpi o tali da causare a quest'ultima un danno.

Articolo 4 **Attività accessorie**

4.1. I/le dipendenti del Segretariato permanente non possono esercitare attività accessorie incompatibili con i loro obblighi o che potrebbero compromettere le attività del Segretariato permanente.

4.2. Il/la Vicesegretario/a generale e i/le collaboratori/trici del Segretariato permanente devono informare il/la Segretario/a generale di ogni attività accessoria remunerata da essi svolta al fine di ottenerne l'autorizzazione. Il/la Segretario/a generale informa il Comitato permanente delle autorizzazioni concesse. Il/la Segretario/a generale deve informare il Comitato permanente di ogni attività accessoria remunerata che intende svolgere. Il Comitato permanente può rifiutare l'attività accessoria.

Articolo 5 **Confidenzialità**

5.1. I/le dipendenti del Segretariato permanente sono tenuti/e all'obbligo di discrezione per quanto concerne tutte le informazioni confidenziali di cui vengono a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle loro funzioni. Questo obbligo permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

5.2. Il/la Vice-Segretario/a generale e i/le collaboratori/trici sono tenuti a non trasmettere a terzi documenti non destinati alla pubblicazione, senza l'autorizzazione esplicita del/della Segretario/a generale.

Questo obbligo permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

5.3. Il/la Vicesegretario/a generale e i collaboratori/trici del Segretariato permanente non possono pubblicare lavori che riguardano direttamente l'ambito di attività della Convenzione delle Alpi senza l'approvazione del/della Segretario/a generale, il/la quale, se necessario, ne riferisce al Comitato permanente.

I/le dipendenti devono in ogni caso indicare chiaramente nei lavori in oggetto la loro funzione in seno al Segretariato permanente e specificare che la pubblicazione riflette l'opinione personale dell'autore e non necessariamente la posizione del Segretariato permanente.

Articolo 6 **Diritti d'autore**

Tutti i diritti d'autore – compresi il titolo, il copyright e le licenze – sui lavori o sulle pubblicazioni realizzati da un/una dipendente nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali competono al Segretariato permanente.

Articolo 7 **Privilegi e immunità**

7.1. I/le dipendenti che non svolgono mere attività ausiliarie beneficiano dei privilegi e delle immunità riconosciuti al personale del Segretariato permanente sul territorio austriaco, dall' "Accordo tra la Repubblica d'Austria e il Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi relativo alla sede ufficiale del Segretariato permanente", firmato a Innsbruck il 24 giugno 2003, e sul territorio

italiano, dall'Accordo tra il Governo italiano e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla sede operativa distaccata di Bolzano", firmato a Bolzano il 13 settembre 2003.

7.2. Se i privilegi e le immunità previsti in tali accordi sono limitati o rifiutati dalle autorità competenti, deve esserne immediatamente dato avviso al/alla Segretario/a generale, che decide sull'opportunità di rinunciarvi in tutto o in parte.

TITOLO II DIPENDENTI DEL SEGRETARIATO PERMANENTE

Capitolo 1 Selezione ed Assunzione

Articolo 8

Condizioni generali di selezione ed assunzione

8.1. Il/la Segretario/a generale procede alla selezione ed assunzione del/della Vice-Segretario/a generale e dei/delle collaboratori/trici del Segretariato permanente ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento.

Il/la Segretario/a generale viene nominato/a e assunto/a in base alle disposizioni di cui all'articolo 34.

Il/la Vice-Segretario/a generale viene nominato/a e assunto/a in base alle disposizioni di cui all'articolo 35.

L'assunzione dei collaboratori e delle collaboratrici del Segretariato permanente avviene ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento.

8.2 Il /la Segretario/a generale assicura che siano assunti solo persone che provino di possedere delle qualifiche e capacità richieste per la posizione pubblicata.

8.3. Le assunzioni di cui al primo comma sono effettuate a seguito di una selezione aperta. Non sono consentite discriminazioni di razza, colore, sesso, lingua, religione e credenze, nazionalità, origine etnica o sociale e in nessun caso un posto può essere riservato a priori ad un cittadino appartenente ad uno degli Stati parte, uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di una regione particolare.

8.4. Nella selezione dei dipendenti del Segretariato permanente dovrà essere garantita una considerazione di pari valore delle lingue ufficiali della Convenzione.

Articolo 9

Requisiti

9.1. Ai fini dell'assunzione come dipendente del Segretariato permanente si richiede:

1. la nazionalità di uno degli Stati parte della Convenzione delle Alpi o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. un'età compresa tra i 18 anni e i 65 anni;
3. idoneità fisica necessaria all'esercizio delle funzioni assegnate.

Ogni candidato/a ad un posto in seno al Segretariato permanente deve produrre un certificato medico dal quale risulti che risponde alle condizioni di cui al numero 3, nonché un estratto del casellario giudiziario relativo a precedenti condanne e carichi pendenti.

9.2. Il/la Vice-Segretario/a generale e i/le collaboratori/trici devono comunicare per iscritto al/alla Segretario/a generale ogni evento che modifichi il loro stato giuridico in modo rilevante in relazione a quanto disposto dal presente regolamento, e in particolare ogni cambiamento di nazionalità, dello stato civile e di famiglia nonché

accuse, mandati di comparizione davanti ad un tribunale penale in qualità di accusato, arresti o condanne. Analogamente il/la Segretario/a generale è tenuto/a a comunicare per iscritto al Presidente del Comitato permanente ogni rilevante modifica del suo stato giuridico.

9.3. Le competenze e l'esperienza professionale richieste per poter essere assunti come dipendenti del Segretariato permanente sono descritte nella "Raccolta dei profili professionali dei dipendenti del Segretariato permanente" e saranno, così come il livello di studi, presi in considerazione in forma adeguata all'atto della pubblicazione di bandi di concorso al fine di garantire il miglior funzionamento possibile del Segretariato permanente. Questa raccolta può essere modificata dal Comitato permanente su proposta del/della Segretario/a generale.

Articolo 10

Procedura di Selezione

10.1. Tutti i/le dipendenti sono selezionati sulla base di una selezione pubblica.

10.2. Il bando di concorso è pubblicato in tutti gli Stati parte della Convenzione delle Alpi e negli Stati membri dell'Unione Europea.

10.3. In deroga al secondo comma, per l'assunzione dei/delle dipendenti che svolgono mere funzioni ausiliarie è consentita la pubblicazione del bando nei soli paesi dove tali dipendenti sono destinati a prestare il proprio servizio.

10.4. Il bando di concorso definisce le funzioni del/della dipendente e le competenze specifiche necessarie per partecipare alla selezione,

10.5. Per la selezione del/della Vice-Segretario generale e dei/delle collaboratori/trici, il/la Segretario/a generale valuta le candidature pervenute al Segretariato permanente entro il termine previsto dal bando di concorso e invita ad un colloquio i/le candidati/e che egli/ella considera meglio corrispondere alla posizione pubblicata.

10.6. Sulla base della documentazione fornita nonché del colloquio personale il/la Segretario/a generale seleziona il/la candidato/a di sua preferenza e comunica al Comitato permanente i criteri e le motivazioni della sua scelta.

Articolo 11

Assunzione

11.1. Il/la candidato/a selezionato/a ai sensi dell'articolo 10 è assunto/a sulla base di un contratto di lavoro concluso con il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi.

11.2. Il contratto di lavoro precisa, in conformità al bando di concorso, le funzioni, il luogo in cui si svolge a titolo principale il suo servizio, la categoria, il livello e la classe retributiva attribuiti, la durata del contratto, nonché le condizioni di un eventuale rinnovo alla scadenza.

Il contratto di lavoro prevede un periodo di prova di 3 mesi.

Capitolo 2

Cessazione del rapporto di lavoro

Articolo 12

Durata del rapporto di lavoro

12.1. I/le collaboratori/trici, salvo nel caso di personale assunto sulla base del diritto nazionale, sono assunti/e a tempo determinato per un periodo massimo di tre anni.

12.2 In nessun caso il contratto di lavoro dei/delle collaboratori/trici può attribuire un diritto al rinnovo del contratto.

Un rinnovo del contratto può essere concesso solo su espressa richiesta dei/delle collaboratori/trici, se la valutazione dei risultati ottenuti durante il servizio prestato è soddisfacente. Tale richiesta deve essere presentata almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto. Il rifiuto del rinnovo del contratto deve essere comunicato ai/alle collaboratori/trici per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

È possibile di regola un solo rinnovo del contratto e la durata complessiva del rapporto di lavoro non può superare i sei anni. Un ulteriore rinnovo del contratto, per una durata massima di ulteriori tre anni, è ammissibile in circostanze eccezionali su richiesta scritta del/della collaboratore/trice se, da un lato la valutazione dei risultati ottenuti durante il servizio prestato è eccellente e se, dall'altro, sussiste un particolare interesse del Segretariato permanente al proseguimento del servizio del/della collaboratore/trice interessato/a. Un tale rinnovo del contratto in via eccezionale deve essere effettuato previo accordo del/della Presidente del Comitato permanente.

12.3. In deroga al primo comma i/le collaboratori/trici con funzioni ausiliarie, come lo svolgimento di lavori di segreteria e contabilità (personale assunto a livello locale), possono essere assunti/e anche a tempo indeterminato sempre che questo sia giustificato dalla natura dell'attività da essi svolta.

12.4. Salve le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 il rapporto di lavoro termina alla scadenza prevista dal contratto o all'ultimo giorno del mese del compimento del sessantacinquesimo compleanno. Su proposta del/della Segretario/a generale il Comitato permanente può, in casi eccezionali, decidere di prorogare il limite di età di un anno.

Articolo 13 Dimissioni

13.1. I/le dipendenti possono presentare le proprie dimissioni prima della scadenza del contratto.

13.2. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al/alla Segretario/a generale con un preavviso minimo di tre mesi.

13.3. Un preavviso non è necessario nel periodo di prova o se sussistono ragioni gravi e, in particolare, se il/la dipendente non è più in grado di adempiere le sue funzioni o se non può più esercitarle senza nuocere alla sua salute o quella degli altri membri del personale.

Articolo 14 Licenziamento

14.1. Il/la Segretario/a generale può mettere fine al rapporto di lavoro del/della Vice-Segretario/a generale o di un/una collaboratore/trice, previa consultazione del/della Presidente del Comitato permanente, se tale decisione si rende necessaria ai fini della corretta amministrazione del Segretariato permanente, e in particolare:

- se in base alle esigenze del Segretariato permanente si rende necessaria la soppressione del posto che egli/ella occupa o se la riduzione delle risorse finanziarie del Segretariato permanente impone una riduzione del personale,
- se non risponde più ad uno dei requisiti stabiliti dall'articolo 9.1 per l'assunzione a dipendente del Segretariato permanente.
- se ha violato gli obblighi di uno degli Accordi di sede, del suo contratto di

- lavoro, del presente Regolamento o delle relative disposizioni,
- se i servizi resi sono insufficienti tenuto conto degli incarichi che gli/le sono stati attribuiti,
 - se il suo comportamento dimostra il non rispetto delle norme di integrità necessarie per lo svolgimento del lavoro in seno al Segretariato permanente.

14.2. Il licenziamento del/della Vice-Segretario/a generale deve essere approvato dal Comitato permanente in conformità all'articolo 35.

14.3. La cessazione del rapporto di lavoro diventa effettiva tre mesi dopo la sua notifica scritta al/alla collaboratore/trice trasmessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

14.4. Durante il periodo di prova il/la Segretario/a generale può mettere fine al rapporto di lavoro senza preavviso anche ove non ricorrano le circostanze di cui all'articolo 14.1.

Articolo 15

Annullamento del contratto di lavoro

15.1. Il/la Segretario/a generale può mettere fine al rapporto di lavoro del/della Vice-Segretario/a generale o di un/una collaboratore/trice, previa consultazione del/della Presidente del Comitato permanente, se tale decisione si rende necessaria ai fini della corretta amministrazione del Segretariato permanente, e in particolare:

- se il/la dipendente, al momento della sua assunzione, ha fatto dichiarazioni false,
- se ha violato in modo serio e reiterato gli obblighi di uno degli Accordi di sede, del suo contratto di lavoro, del presente Regolamento e in particolare gli obblighi di cui agli articoli 5.1. e 5.2. o delle relative disposizioni di questo Regolamento,
- se il/la dipendente si rifiuta di ottemperare a un ordine del/della Segretario/a generale o, in caso di impedimento di quest'ultimo/a del/della Vice-Segretario/a generale o di un/una collaboratore/trice espressamente incaricato/a dal/dalla Segretario/a generale ai sensi dell'articolo 16.

15.2 L'annullamento del contratto di lavoro del/della Vice-Segretario/a generale deve essere approvato dal Comitato permanente in conformità all'articolo 35.

15.3. La cessazione del rapporto di lavoro è immediata e senza preavviso e acquista efficacia dalla sua notifica scritta al/alla dipendente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Capitolo 3 Attività

Articolo 16 Compiti

Il/la Segretario/a generale, il/la Vice-Segretario/a generale e i/le collaboratori/trici svolgono le funzioni loro attribuite dal contratto di lavoro. Il/la Vice-Segretario/a generale e i/le collaboratori/trici svolgono le loro funzioni nel rispetto delle indicazioni date dal/dalla Segretario/a generale. In caso di impedimento del/della Segretario/a generale, i/le collaboratori/trici svolgono le loro funzioni conformemente alle

indicazioni date dal/dalla Vice Segretario/a generale e, in caso di impedimento di quest'ultimo/a, da un/una collaboratore/trice a cui il/la Segretario/a generale abbia previamente ed esplicitamente affidato un incarico in tal senso.

Articolo 17

Valutazione dei risultati

17.1. Il/la Segretario/a generale risponde alla Conferenza delle Alpi. I/le collaboratori/trici rispondono al/alla Segretario/a generale dell'esercizio corretto delle loro funzioni. Ciò vale anche per il/la Vice-Segretario/a generale in considerazione dell'articolo 35.

17.2. I risultati ottenuti dal/dalla Vice-Segretario/a generale e dai/dalle collaboratori/trici sono soggetti regolarmente e, almeno ogni tre anni, ad una valutazione le cui modalità sono stabilite dalle norme di attuazione al presente Regolamento.

I risultati della valutazione sono comunicati al/alla dipendente interessato/a. Se il/la dipendente interessato/a non fosse d'accordo con tale valutazione, può chiedere al Comitato permanente di esaminare i risultati della valutazione tramite richiesta di conciliazione amichevole ai sensi dell'articolo 33.

Articolo 18

Orario di lavoro

18.1. La settimana di lavoro è di 40 ore in media annuale per un posto a tempo pieno e in proporzione per un posto a tempo parziale.

18.2. Il/la Segretario/a generale fissa l'orario di lavoro ordinario dei/delle dipendenti. Egli/Ella può scegliere orari variabili nel quadro di ore di lavoro settimanali e mensili fisse.

Se lo ritiene opportuno il/la Segretario/a generale può inoltre decidere articolazioni individuali dell'orario di lavoro.

18.3. I/le dipendenti possono essere obbligati/e in casi eccezionali a prestare del lavoro straordinario fino ad un massimo di 60 ore per settimana e 12 ore al giorno, a condizione che il monte di tali ore resti entro una misura ragionevole e che l'orario lavorativo massimo sia pari a 60 ore per settimana e 12 ore al giorno.

18.4. Tali straordinari sono compensati ora per ora con congedi straordinari che sono concessi tenendo conto degli obblighi di risultato che si impongono al Segretariato permanente e delle esigenze di corretta gestione delle risorse umane.

Articolo 19

Giorni festivi

Il Segretario generale stabilisce i giorni festivi in conformità al diritto locale.

Articolo 20

Pagamento dei giorni di ferie non utilizzati e degli straordinari non compensati con congedi straordinari

20.1. Nel caso in cui, al momento della cessazione del servizio un/una dipendente del Segretariato permanente non abbia usufruito, per motivi di servizio, di tutte le ferie maturate nei due anni precedenti, queste gli/le vengono remunerate in base al trattamento economico netto e alle indennità che gli/le sono riconosciute.

20.2. Alle stesse condizioni devono essere remunerati gli straordinari che non siano stati compensati con giorni di congedo straordinario.

Capitolo 4 Disposizioni finanziarie

Articolo 21 Trattamento economico

21.1. Ai/alle dipendenti del Segretariato permanente vengono attribuiti, al momento della loro entrata in servizio, una categoria, un livello e una classe retributiva, ai quali corrisponde un trattamento economico lordo annuale in base alla "Tabella delle retribuzioni del Segretariato permanente".

21.2. La tabella di cui al paragrafo 1 e le sue eventuali modifiche sono approvate dal Comitato permanente.

Articolo 22 Progressione economica

22.1. Il/la Segretario/a generale decide in merito alle promozioni e alle retrocessioni dei/delle collaboratori/trici.

22.2. La promozione ad un livello superiore della Tabella retributiva del Segretariato permanente è possibile, se il/la collaboratore/trice dispone della qualifica e delle competenze richieste e qualora essa sia giustificata dalla qualità eccellente delle prestazioni fornite.

22.3 I risultati della valutazione possono condurre alla retrocessione di un/a collaboratore/collaboratrice.

22.4. Gli avanzamenti di classe retributiva senza cambiamento di livello all'interno della Tabella hanno luogo normalmente ogni due anni, salvo il primo avanzamento che avviene alla fine del terzo anno di servizio.

L'anzianità richiesta per il passaggio da una classe retributiva a quella immediatamente superiore può essere ridotta o aumentata dal/dalla Segretario/a generale fino a un massimo di tre mesi in considerazione della qualità delle prestazioni fornite dal/dalla collaboratore/trice.

Articolo 23 Indennità di espatrio e assegni di trasferimento

23.1. Il Segretariato permanente rimborsa ai/alle dipendenti le spese di viaggio sostenute da essi stessi, dal loro convivente e dai loro figli in occasione della loro assunzione e della loro cessazione dal servizio nei termini stabiliti dalle disposizioni di attuazione al presente Regolamento.

Il diritto al rimborso viene meno in caso di licenziamento o di dimissioni entro un anno dall'entrata in servizio.

23.2. Il/la dipendente che nei tre anni precedenti la sua assunzione non abbia risieduto in modo continuativo nel luogo in cui si svolge a titolo principale il suo servizio ha diritto a un assegno forfetario di insediamento e di un assegno forfetario di rimpatrio. Il diritto all'assegno di rimpatrio viene meno in caso di licenziamento o di dimissioni entro i due primi anni dall'entrata in servizio.

Se è, inoltre, assunto/a per una durata uguale o superiore ad un anno, ha diritto al rimborso delle spese di trasloco al momento della sua entrata in servizio e al momento della cessazione dal servizio. L'indennità di trasloco è calcolata sulla base

dei mezzi più economici disponibili. A tal fine il/la dipendente è tenuto/a a presentare il preventivo di spesa formulato da almeno tre diverse imprese specializzate.

23.3. I/le dipendenti che al momento della loro assunzione non hanno la nazionalità dello Stato nel quale svolgono le loro funzioni a titolo principale e non risiedono sul territorio di tale Stato da almeno tre anni consecutivi, hanno diritto ad una indennità di espatrio le cui condizioni di attribuzione sono precisate nella "Tabella delle retribuzioni del Segretariato permanente.

23.4. Il/la Segretario/a generale propone al Comitato permanente con ogni bilancio biennale di previsione anche l'importo massimo degli assegni di trasferimento in base all'articolo 23.2., prima frase.

Articolo 24

Spese e indennità di viaggio

24.1. Le spese di trasporto e le indennità di viaggio dei/delle dipendenti che viaggiano nell'esercizio delle loro funzioni sono interamente a carico del Segretariato permanente nei termini stabiliti dalle norme di attuazione al presente Regolamento.

24.2. Il/la Segretario/a propone al Comitato permanente per ogni bilancio biennale l'importo massimo di tali indennità.

Articolo 25

Assegni familiari

25.1. I/le dipendenti con uno o più figli a carico hanno diritto agli assegni familiari nei termini stabiliti nella "Tabella delle retribuzioni del Segretariato permanente".

25.2. I/le dipendenti hanno inoltre diritto ad un assegno di educazione per ogni figlio/a a carico che frequenti a tempo pieno un istituto di insegnamento primario o secondario nei termini stabiliti nella "Tabella delle retribuzioni del Segretariato permanente".

Si ritiene a carico ogni figlio di età inferiore ai 20 anni che prosegue degli studi e per il quale il/la dipendente si fa carico di almeno la metà delle spese per l'educazione.

Articolo 26

Previdenza sociale

26.1. Il Segretariato permanente adotta le disposizioni necessarie affinché i/le dipendenti beneficino di un regime di previdenza sociale.

26.2. I/le dipendenti del Segretariato permanente devono versare i contributi o nell'ambito del regime generale in vigore nel paese nel quale prestano servizio a titolo principale o di quello a cui hanno versato i contributi precedentemente alla loro assunzione presso il Segretariato permanente o di un altro regime di loro scelta, approvato dal Segretariato permanente in conformità a quanto stabilito dagli accordi di sede applicabili.

Articolo 27

Assicurazione in caso di decesso o invalidità

Il Segretariato permanente adotta le disposizioni necessarie affinché i suoi dipendenti siano coperti, nell'esercizio delle loro funzioni, da un'assicurazione in caso di decesso o invalidità.

Capitolo 5

Congedi e aspettative

Articolo 28

Ferie

28.1. I/le dipendenti hanno diritto, se titolari di un contratto di lavoro a tempo pieno, a due giorni lavorativi e mezzo di ferie annuali per ogni mese di lavoro. In caso di tempo parziale i giorni di ferie sono proporzionalmente ridotti.

28.2. I giorni di ferie possono essere cumulati. Salvo casi eccezionali e chiaramente motivati, vanno in prescrizione entro un termine di due anni a partire dalla fine dell'anno in cui sono state maturate.

28.3. I/le dipendenti sono tenuti ad usufruire dei giorni di ferie tenendo conto delle necessità del Segretariato permanente e in particolare del corretto esercizio delle funzioni ad essi/e assegnate.

28.4. I/le dipendenti devono concordare con il/la Segretario/a generale la richiesta dei giorni di ferie.

Articolo 29

Congedi straordinari

29.1. I funzionari hanno diritto a congedi straordinari nei termini stabiliti dalle disposizioni di attuazione al presente regolamento se sussistono giustificati motivi e comunque in caso di:

- trasloco,
- matrimonio,
- nascita di un figlio,
- matrimonio di un figlio,
- decesso del convivente, di un figlio o di un parente prossimo.

29.2. Inoltre, se nessuna ragione professionale si oppone, e su richiesta del dipendente, può essere concesso un congedo non remunerato di una durata massima di un anno.

Articolo 30

Congedo per malattia

30.1. I/le dipendenti del Segretariato permanente che si trovano nell'impossibilità di esercitare le loro funzioni per causa di malattia o di infortunio o la cui presenza sul luogo di lavoro sia impedita per ragioni di salute pubblica, devono darne tempestivamente avviso al/alla Segretario/a generale e hanno diritto ad un congedo per malattia.

Se l'assenza dal lavoro supera i tre giorni il/la dipendente è tenuto/a a presentare al/alla Segretario/a generale un certificato medico attestante le cause dell'assenza.

30.2. In caso di impedimento al lavoro per malattia o infortunio, il Segretariato permanente versa al/alla dipendente l'intero trattamento economico per un massimo di 4 mesi consecutivi. Le prestazioni sono concesse se l'assenza è giustificata da un certificato medico e se il/la dipendente rispetta gli obblighi di cura che gli/le sono prescritti.

30.3. Il Segretariato permanente può, alla fine dei predetti quattro mesi, mettere fine al contratto di lavoro del/della dipendente ai sensi dell'articolo 14.

30.4. Il/la Segretario/a generale può chiedere in qualunque momento che il/la dipendente venga esaminato/a da un medico di sua fiducia.

Articolo 31

Tutela della maternità e congedo parentale

31.1. Le dipendenti del Segretariato permanente beneficiano di un congedo per maternità, la cui durata è di 8 settimane prima della data prevista per il parto e di 8 settimane dopo il parto.

Se la durata del congedo prenatale è inferiore a otto settimane la durata del congedo postnatale viene prolungata corrispondentemente così che la durata totale non superi 16 settimane.

Il congedo per maternità postnatale è prolungato a 12 settimane in caso di parto gemellare o prematuro come da relativo certificato medico.

~~31.2. Durante il congedo per maternità la dipendente ha diritto alla totalità del trattamento economico. Durante il congedo di maternità la dipendente ha diritto al trattamento economico, a condizione che non vengano corrisposte prestazioni sostitutive a carico della sua assicurazione sociale o di un altro istituto. Qualora tali prestazioni sostitutive fossero inferiori al trattamento economico, la dipendente ha diritto alla corresponsione della differenza opportunamente documentata.~~ Il

Segretariato permanente non può porre fine al contratto di lavoro salvo nel caso in cui quest'ultimo scada durante tale periodo.

31.3. I/le dipendenti hanno diritto, dopo la scadenza del congedo per maternità a un congedo parentale di educazione non remunerato fino a che il/i bambino/i abbia/abbiano raggiunto l'età di un anno.

Capitolo 6

Rappresentanti del personale

Articolo 32

Partecipazione del personale

32.1. Al fine di tutelare i propri interessi e di cooperare attivamente al buon funzionamento del Segretariato permanente il/la Vicesegretario/a generale e i/le collaboratori/trici possono eleggere tra di loro un/una rappresentante del personale titolare e un/una supplente, nonché un/un' ulteriore rappresentante se il loro numero supera le dieci unità.

32.2. I/le rappresentanti del personale possono esprimere di propria iniziativa o su richiesta del/della Segretario/a generale un parere su ogni problema di carattere generale relativo all'interpretazione o all'applicazione del presente Regolamento e delle relative disposizioni d'attuazione nonché riguardo ad ogni modifica da apportare al presente Regolamento, alla tabella delle retribuzioni, alle indennità e agli assegni o al regime di previdenza sociale dei/delle collaboratori/trici.

32.3. I/le rappresentanti del personale sono informati in particolare dal/dalla Segretario/a generale di tutte le misure prese in applicazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15.

32.4. Quando il/la Segretario/a generale chiede formalmente un parere ai/alle rappresentanti del personale, fissa anche il termine entro il quale tale parere deve essere espresso, tenuto conto dell'urgenza delle questioni esaminate.

Capitolo 7

Conciliazione amichevole

Articolo 33

33.1. I/le dipendenti, anche dopo la cessazione dal servizio, e i loro aventi diritto che si ritengano ingiustamente lesi nei loro diritti da una decisione presa in applicazione del presente Regolamento o delle disposizioni di applicazione del presente Regolamento, possono, tramite richiesta di conciliazione amichevole, presentata entro i tre mesi seguenti la decisione impugnata, chiedere al Comitato permanente di esaminare tale richiesta.

Il Comitato permanente può consigliare al/alla Segretario/a generale di mantenere, modificare o di ritirare tale decisione.

33.2. La procedura di conciliazione amichevole è facoltativa e non pregiudica il ricorso alle autorità giudiziarie competenti in conformità con le disposizioni degli Accordi di sede.

Capitolo 8

Segretario generale

Articolo 34

34.1. Il/la Segretario/a generale è nominato/a e revocato/a dalla Conferenza delle Alpi in conformità alla Decisione VII/2. Il suo contratto di lavoro è firmato inizialmente dal/dalla Segretario/a generale uscente. L'eventuale rinnovo del suo contratto di lavoro è firmato dal/dalla Presidente del Comitato permanente in esecuzione della relativa decisione della Conferenza delle Alpi.

34.2. Il/la Segretario/a generale resta in carica per quattro anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta dalla Conferenza delle Alpi per una durata di due anni.

34.3. Le disposizioni del presente Regolamento che regolano la selezione e il rapporto di lavoro dei/delle dipendenti si applicano al rapporto di lavoro del/della Segretario/a generale se non sono in contraddizione con la sua funzione e se non diversamente stabilito dal suo contratto di lavoro individuale sulla base di decisioni degli organi competenti. L'articolo 32 non si applica.

Capitolo 9

Vice-Segretario generale

Articolo 35

35.1. Il/la Vice Segretario/a generale è nominato/a e revocato/a dal Comitato permanente su proposta del/della Segretario/a generale in conformità alla Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi. Il suo contratto di lavoro è firmato dal/dalla Segretario/a generale.

35.2. Il/la Vice Segretario/a generale resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta su proposta del/della Segretario/a generale dal Comitato permanente per un massimo di tre anni solo se la valutazione dei risultati ottenuti durante il suo servizio è soddisfacente.

35.3. Le disposizioni del presente Regolamento che regolano la selezione e il rapporto di lavoro dei/delle dipendenti si applicano al rapporto di lavoro del/della Vice Segretario/a se non sono in contraddizione con la sua funzione e se non diversamente stabilito dal suo contratto di lavoro individuale sulla base di decisioni degli organi competenti.

TITOLO III

COLLABORATORI A PROGETTO E PRATICANTI

Capitolo 1

Collaboratori a progetto

Articolo 36

36.1. Il/la Segretario/a generale può assumere collaboratori/trici per lo svolgimento di particolari progetti che non possono essere attuati con il personale effettivo del Segretariato permanente (in prosieguo “collaboratori/trici a progetto”).

36.2. Collaboratori/trici a progetto vengono assunti/e a tempo determinato. La durata del rapporto di lavoro non può eccedere la durata del progetto a cui questi sono destinati.

36.3. La selezione ed assunzione dei/delle collaboratori/trici a progetto avviene ai sensi degli articoli del titolo II, capitolo 1.

In casi particolari, legittimi e ben motivati, quale l’assunzione di personale scientifico altamente specializzato, il/la Segretario/a generale, previa consultazione del/della Presidente del Comitato permanente, può derogare alla pubblicazione di un bando pubblico di selezione.

36.4. Le disposizioni del presente Regolamento che regolano il rapporto di lavoro dei/delle dipendenti ad eccezione degli articoli 22 e 32 si applicano al rapporto di lavoro dei collaboratori/trici a progetto in quanto compatibili con la loro funzione.

Capitolo 2

Praticanti

Articolo 37

37.1. Il/la Segretario/a generale può assumere praticanti a sostegno dell’attività corrente del Segretariato permanente o a sostegno di uno specifico progetto.

37.2. Praticanti vengono assunti a tempo determinato per una durata iniziale massima di sei mesi. È possibile un solo prolungamento del contratto fino ad un massimo di ulteriori sei mesi.

37.3. Al rapporto di lavoro dei/delle praticanti si applica il diritto del luogo in cui sono tenuti a prestare il servizio.

Le disposizioni del presente Regolamento che regolano il rapporto di lavoro dei/delle dipendenti ad eccezione dell’articolo 32 si applicano al rapporto di lavoro dei/delle praticanti in quanto compatibili con la loro funzione. Il termine ai sensi degli articoli 13.2 e 14.3. è di un mese per i/le praticanti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Disposizioni di Attuazione

Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, il/la Segretario/a generale sottopone per approvazione al Comitato permanente le necessarie disposizioni di attuazione al presente Regolamento. Tali disposizioni di attuazione entrano allora in vigore la data espressamente stabilita dal Comitato permanente, o in mancanza di

questa, il primo giorno del mese successivo alla deliberazione del Comitato permanente.

Articolo 39 **Emendamenti e revisioni**

39.1. Il presente Regolamento, la sua sospensione nonché le sue eventuali revisioni o emendamenti, entrano in vigore il 1° giorno del mese che segue la decisione della Conferenza delle Alpi.

39.2. Il presente Regolamento è applicabile a tutti i rapporti di lavoro instaurati o rinnovati ai sensi dell'articolo 12.2 dopo tale data. Copia del presente Regolamento deve essere fatta pervenire dal/dalla Segretario/a generale a tutti/e i/le dipendenti.

39.3. Una procedura di revisione, di emendamento o di sospensione del presente Regolamento può essere avviata dal Comitato permanente su proposta del/della Segretario/a generale.

Il/la Vice-Segretario/a generale e i/le collaboratori/trici devono essere informati della proposta e hanno diritto ad esprimere al/alla Segretario/a generale il proprio parere su tale proposta. Questa, dopo esame da parte del Comitato permanente, è trasmessa per approvazione alla Conferenza delle Alpi.



alpenkonvention • convention alpine
convenzione delle alpi • alpska konvencija

Tagung der Alpenkonferenz
Réunion de la Conférence alpine
Sessione della Conferenza delle Alpi
Zasedanje Alpske konference

XIV

TOP / POJ / ODG / TDR

A7

IT

OL: DE

ANLAGE/ANNEXE/ALLEGATO/PRILOGA

3

OL:IT



**Regolamento finanziario e contabile
del Segretariato permanente
della Convenzione delle Alpi**

Entrato in vigore il 1 aprile 2009

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento stabilisce norme relative alla gestione finanziaria del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi

Titolo II – Risorse finanziarie

Articolo 2 – Quote obbligatorie

2.1. Gli Stati parte dotano il Segretariato permanente dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue attività..

2.2. L'importo totale delle quote annuali obbligatorie e la relativa ripartizione tra gli Stati parte sono decisi dal Comitato permanente contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione secondo le modalità stabilite all'articolo 7 del presente Regolamento.

2.3. Gli Stati parte sono tenuti a versare sul conto del Segretariato permanente la loro quota entro il 1° aprile successivo all'inizio dell'esercizio di ogni anno, al netto di tutte le spese bancarie derivanti dai trasferimenti di fondi.

Articolo 3 – Contributi volontari

3.1. ~~Il Segretariato permanente può accettare contributi volontari da parte degli Stati parte nonché da parte di soggetti pubblici o privati sempre che l'accettazione di tali contributi non implichi un nuovo onere per il bilancio del segretariato o una modifica delle sue norme di funzionamento.~~ Il Segretariato permanente può accettare contributi volontari da parte degli Stati parte nonché da parte di soggetti pubblici o privati, sempre che l'accettazione di tali contributi non implichi una modifica delle sue norme di funzionamento.

3.2. Tali contributi volontari possono essere vincolati al finanziamento di particolari progetti – che devono comunque essere compatibili con le priorità del Programma di lavoro pluriennale approvato dalla Conferenza delle Alpi – e devono essere in questo caso attribuiti al fondo per progetti di cui all'art. 14 del presente Regolamento. I contributi volontari senza oggetto preciso vengono attribuiti nel bilancio di previsione al titolo altre entrate.

3.3. Il Comitato permanente è informato annualmente sulle entrate, le uscite ed i

movimenti di tale fondo.

3.4. Qualora a favore del Segretariato permanente vengano versati contributi volontari che comportano per lo stesso compiti supplementari esulanti dalle sue competenze statutarie, il Segretariato può concordare caso per caso con la Parte contraente interessata o altro soggetto donatore l'imputazione di una percentuale non superiore al 7% dell'importo alle spese generali. Tali spese generali possono essere detratte dal contributo volontario.

Articolo 4 – Assegnazione dell'avanzo

4.1. Al termine di ogni esercizio finanziario, il saldo positivo tra le entrate effettive e le uscite effettive viene assegnato, se necessario, al pagamento dei debiti al Fondo capitale di funzionamento di cui all'art. ~~43~~12 e, in subordine, al pagamento dei debiti del bilancio di previsione ordinario.

4.2. L'eventuale ulteriore residuo viene restituito agli Stati parte proporzionalmente ai contributi obbligatori effettivamente versati. Gli Stati parte possono tuttavia chiedere che la parte di loro spettanza di tale eccedenza venga detratta dalla quota obbligatoria dell'esercizio successivo.

Titolo III – Esercizio finanziario e bilancio

Articolo 5 – Trasparenza

5.1. Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza ai sensi del presente Regolamento.

5.2. Le entrate e le spese del Segretariato permanente devono costituire oggetto di previsione per ciascun esercizio finanziario. Le spese iscritte nel bilancio sono suddivise in titoli, capitoli e articoli.

Articolo 6 – Esercizio finanziario

Ogni esercizio finanziario inizia il 1° gennaio di ogni anno dispari e comprende i due anni solari seguenti

Articolo 7 – Approvazione del bilancio di previsione ordinario

7.1. Il/la Segretario/a generale trasmette ai membri del Comitato permanente, entro il 1° ottobre precedente l'inizio dell'esercizio finanziario, un progetto del bilancio

di previsione ordinario relativo alle entrate e spese di questo esercizio finanziario.

7.2. Dopo aver considerato eventuali osservazioni formulate dai membri del Comitato permanente in merito a tale progetto, pervenute entro il 30 ottobre successivo, il/la Segretario/a generale apporta le modifiche che ritenga necessarie al progetto e lo trasmette al Comitato permanente entro il 15 novembre successivo.

7.3. Il Comitato permanente approva per procedura epistolare entro quattro settimane il bilancio di previsione ordinario e comunque in tempo utili affinché il bilancio di previsione ordinario possa divenire esecutivo con l'inizio del nuovo esercizio finanziario. Dopo l'approvazione il/la Segretario/a generale trasmette il bilancio di previsione approvato al Comitato permanente e, nella prima seduta dopo il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura del bilancio, gli comunica il bilancio di previsione ordinario integrato con le cifre definitive dell'attuazione del bilancio di previsione tratte dal bilancio di chiusura dell'esercizio precedente.

7.4. Qualora il bilancio di previsione ordinario per l'esercizio finanziario successivo non sia stato approvato nel termine stabilito al terzo comma il/la Segretario/a generale può, a partire dal 1° gennaio successivo, sollecitare le quote obbligatorie degli Stati parte per un importo massimo pari a quello dell'anno precedente e impegnare spese non superiori all'importo delle risorse disponibili nel Fondo capitale di funzionamento, a meno che non sia stato deciso dal Comitato permanente di limitare tagli impegni ad un livello inferiore.

Articolo 8 – Trasferimenti e bilancio di previsione supplementare

8.1. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione ordinario, possono essere effettuati i trasferimenti ritenuti necessari dal/la Segretario/a generale tra capitoli, previa autorizzazione da parte del Comitato permanente, e tra articoli di uno stesso capitolo, qualora il trasferimento fra articoli superi il limite del 20% dell'importo della voce addebitata. Per trasferimenti fra articoli dello stesso capitolo che non oltrepassano il 20% dell'importo della voce addebitata, è sufficiente dare informazione al Comitato permanente.

8.2. Qualora le spese prevedibili superino il tetto dei proventi imputati ad un titolo del bilancio di previsione ordinario e sia quindi necessario un trasferimento fra titoli o qualora il loro oggetto non sia stato previsto nel bilancio stesso, il/la Segretario/a generale redige, dopo avere consultato il/la Presidente del Comitato permanente, un bilancio di previsione supplementare.

8.3. Il bilancio di previsione supplementare è approvato nelle modalità di cui

all'articolo 7 esclusivo per quanto riguarda i termini.

Articolo 9 – Approvazione del bilancio di chiusura dell'esercizio

9.1. Il/la Segretario/a generale compila annualmente un resoconto sull'esecuzione del bilancio di previsione ordinario e, al termine dell'esercizio finanziario, un bilancio di chiusura recante le entrate e le uscite dell'esercizio concluso nonché la situazione del versamento delle quote obbligatorie.

9.2. Il Comitato permanente è tenuto ad esaminare ed approvare il bilancio di chiusura dell'esercizio finanziario nella prima seduta successiva al 31 marzo dell'anno seguente alla chiusura dell'esercizio finanziario.

9.3. L'approvazione del bilancio di chiusura da parte del Comitato permanente libera il/la Segretario/a generale dalla responsabilità in merito.

Articolo 10 – Revisione contabile

10.1. Fatta salva la competenza del Comitato permanente in materia di approvazione del bilancio di chiusura, la gestione finanziaria del Segretariato permanente è soggetta al controllo da parte di revisori esterni indipendenti, scelti dal Comitato permanente su proposta del/la Segretario/a generale a seguito di gara pubblica. La proposta del/la Segretario/a generale deve comprendere possibilmente almeno tre candidati/e. La gara pubblica può essere bandita sul sito Internet della Convenzione delle Alpi. scelti dal Comitato permanente su proposta del/la Segretario/a generale che deve comprendere almeno tre candidati.

10.2. Entro il 28 febbraio dell' anno che segue la chiusura dell'esercizio finanziario il/la Segretario/a generale trasmette ai revisori dei conti la documentazione rilevante relativa all'esercizio trascorso nonché il bilancio di chiusura.

10.3. ~~I revisori redigono una relazione sulla gestione della contabilità, il rispetto delle procedure, la situazione finanziaria del Segretariato permanente e la consegnano al/la Segretario/a generale che la trasmette al Comitato permanente entro il 31 marzo successivo.~~ I revisori redigono una relazione sulla gestione della contabilità, il rispetto delle procedure, la situazione finanziaria del Segretariato permanente e la consegnano al/la Segretario/a generale che la trasmette al Comitato permanente possibilmente entro il 31 marzo, comunque insieme al bilancio di chiusura. L'insieme dei documenti contabili che accompagnano tale relazione è messo a disposizione delle delegazioni degli Stati parte che possono consultarli in qualunque momento.

Articolo 11 – Costituzione di Fondi

11.1. Il Segretariato permanente procede nei casi previsti dal presente Regolamento alla creazione di fondi su cui vengono versati contributi vincolati ad un determinato fine.

11.2. Il/la Segretario/a generale può, ove lo ritenga necessario, proporre al Comitato permanente l'adozione di norme particolari per la gestione di tali fondi.

Articolo 12 – Fondo capitale di funzionamento

12.1. Il Segretariato permanente è tenuto a costituire nel sistema contabile un fondo capitale di funzionamento per fare fronte alle necessità di cassa, comprese le eventuali spese impreviste o straordinarie il cui importo superi le risorse del bilancio di previsione ordinario approvato, nell'attesa di stilare ed approvare, un bilancio di previsione supplementare.

12.2. Il Fondo capitale di funzionamento è alimentato da un importo massimo pari al 15% della rispettiva quota obbligatoria e rappresenta un credito dello Stato parte nei confronti del bilancio di previsione ordinario del Segretariato permanente ed è contabilizzato come tale.

Articolo 13 – Fondo investimenti

13.1. Il Segretariato permanente è tenuto a costituire nel sistema contabile un fondo investimenti per il finanziamento delle spese d'investimento. Il/la Segretario/a generale, nel suo resoconto annuale e nel bilancio di chiusura ai sensi dell'art. 9.1, informa il Comitato permanente in merito agli investimenti effettuati.

13.2. Il fondo d'investimento è alimentato da una dotazione pari agli ammortamenti delle immobilizzazioni dell'esercizio chiuso, dai proventi di eventuali cessioni di immobilizzazioni e dagli interessi degli investimenti.

Articolo 14 – Fondo per progetti

14.1. Il Segretariato permanente è tenuto a costituire nel sistema contabile un fondo per progetti alimentato dai contributi volontari degli Stati parte o di soggetti pubblici o privati.

14.2. Il bilancio del fondo per progetti si articola in capitoli recanti le entrate e le uscite e, se necessario, in articoli, dove ogni progetto da finanziare è oggetto di un capitolo a sé.

14.3. Tali contributi possono essere oggetto d'impegno di spesa soltanto qualora

l'importo previsto di tale impegno non superi la quota dei versamenti effettivamente incassati per il progetto in questione.

TITOLO IV – Norme contabili e di gestione

Articolo 15 – Principio della sana gestione finanziaria

15.1. Le risorse del Segretariato permanente, ivi comprese in particolare quelle afferenti ai fondi di cui agli artt. 11 – 14, sono utilizzate secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

15.2. Al Segretariato permanente trova applicazione la normativa comunitaria in materia di gare d'appalto applicabile alle istituzioni delle Comunità europee, salvo nei casi in cui deroghe a tale normativa siano giustificate dalle particolari caratteristiche del Segretariato permanente.

Articolo 16 – Esecutività delle spese

16.1. Le spese iscritte nel bilancio di previsione ordinario sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario. Prima di qualunque esborso, il/la contabile del Segretariato permanente ne verifica la conformità con il bilancio di previsione approvato e con le norme statutarie applicabili: prepara le proposte di spesa e le sottopone per approvazione al/alla Segretario/a generale. Dopo l'approvazione, provvede all'esecuzione ed all'esatta trascrizione contabile, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, nonché alla conservazione delle pezze giustificative.

16.2. Il/la contabile del Segretariato permanente è tenuto/a a rifiutare qualunque spesa irregolare. In caso di eventuale disaccordo tra il/la contabile ed il/la Segretario/a generale, spetta al/la Presidente del Comitato permanente dirimere il disaccordo.

Articolo 17 – Mandati di pagamento

Non può essere effettuata nessuna spesa che non sia in esecuzione di un mandato di pagamento del/della Segretario/a generale. Il mandato precisa i documenti o gli elementi giustificativi prodotti in appoggio alla spesa, nonché il titolo, il capitolo e l'articolo cui è imputabile la spesa stessa.

Articolo 18 – Modalità di pagamento

In linea di principio, nessun pagamento può essere effettuato in contanti. Tuttavia, nel caso in cui questa modalità sia conforme agli interessi finanziari del Segretariato permanente, il pagamento di alcune spese può essere effettuato in contanti, nei limiti stabiliti dal/la Segretario/a generale. A tal fine, il/la contabile dispone di una cassa.

Articolo 19 – Libri contabili

19.1. Presso la sede del Segretariato permanente sono tenuti:

- un registro generale recante tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dalle modalità di pagamento. Nel registro generale sono indicate, in particolare, tutte le operazioni relative a movimenti di fondi, cassa, conti bancari, entrate ed uscite, identificando l'esercizio finanziario nonché il titolo, capitolo e articolo del bilancio di previsione cui si riferisce la spesa, un registro recante tutti gli acquisti di beni strumentali e arredi nonché i relativi ammortamenti,

19.2. Questi registri possono anche essere tenuti su supporto informatico.

19.3. Il primo Comitato permanente successivo al 31 marzo di ogni anno prende atto del resoconto sull'esecuzione del bilancio nell'anno precedente e comunica al/la Segretario/a generale le sue osservazioni.

19.4. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, il/la Presidente del Comitato permanente provvede a vistare una copia originale cartacea del registro generale.

19.5. I documenti giustificativi di quanto attestato nei registri devono essere conservati per 10 anni presso l'archivio del Segretariato permanente.

Titolo V – Disposizioni finali

Articolo 20 – Sanzioni

27.1. Gli Stati parte che procedono al pagamento delle quote obbligatorie con un ritardo superiore a due anni perdono il loro diritto di voto in seno alla Conferenza delle Alpi e alle sedute del Comitato permanente, ai sensi dell'Articolo 7 della Convenzione delle Alpi.

27.2. Riacquisiscono il diritto di voto al momento del versamento della totalità della quota obbligatoria non corrisposta maggiorata dei dovuti interessi legali.

Articolo 21 – Disposizioni di attuazione

Il Comitato permanente adotta le necessarie disposizioni d'attuazione del presente Regolamento su proposta del/la Segretario/a generale.

Le suddette disposizioni entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla delibera del Comitato permanente salvo il caso in cui il Comitato permanente disponga espressamente un termine diverso.

Articolo 22 – Revisione del Regolamento finanziario e contabile

Il/la Segretario/a generale e le parti contraenti possono, se lo ritengono necessario, proporre alla Conferenza delle Alpi modifiche al presente Regolamento, che vengono eventualmente adottate dalla Conferenza delle Alpi secondo la procedura prevista per l'adozione del Regolamento stesso.

Articolo 23 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua adozione da parte della Conferenza delle Alpi e sostituisce il Regolamento finanziario e contabile del Segretariato permanente del 15 novembre 2004.



alpenkonvention • convention alpine
convenzione delle alpi • alpska konvencija

Tagung der Alpenkonferenz
Réunion de la Conférence alpine
Sessione della Conferenza delle Alpi
Zasedanje Alpske konference

XIV

TOP / POJ / ODG / TDR

A7

IT

OL: DE

ANLAGE/ANNEXE/ALLEGATO/PRILOGA

4

MECCANISMO DI VERIFICA DEL RISPETTO DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI E DEI SUOI PROTOCOLLI DI ATTUAZIONE

La Conferenza delle Alpi,

- ritenendo che l'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione abbia un'importanza centrale,
- convinta che un meccanismo di verifica dell'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione possa fornire un contributo importante a un'efficace attuazione degli obblighi assunti dalle Parti contraenti,
- con riferimento alla sua decisione VII/4 e alla luce delle esperienze maturate in tal senso,
- stabilisce di regolamentare ex novo la forma, l'oggetto e la frequenza dei rapporti, la struttura e le funzioni del Gruppo di verifica, nonché la procedura del meccanismo di verifica come da allegato che costituisce parte integrante della presente decisione e che sostituisce l'allegato alla decisione VII/4;
- incarica il Gruppo di verifica, per quanto necessario, di rielaborare il modello standardizzato rettificato che serva alle Parti contraenti da base per il loro resoconto periodico;
- conferma, che il rendiconto e il meccanismo di verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte delle Parti contraenti saranno applicabili anche a future modifiche della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, fatte salve eventuali altre richieste di verifica decise dalla Conferenza delle Alpi;
- stabilisce nuovamente, che la procedura di rapporto, la struttura e le funzioni del Gruppo di verifica, nonché la procedura del meccanismo possono essere riesaminate di volta in volta in occasione della Conferenza delle Alpi;
- ribadisce che il meccanismo di verifica è di natura consultativa, non conflittuale, non giudiziario e non discriminante,
- fa notare, che lo stato dell'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione è stato accertato l'ultima volta alla data del 1 settembre 2009 con la relazione del Gruppo di verifica all'XI Conferenza delle Alpi¹.

¹ Documento AC11/A1/1

ALLEGATO

I. Procedura di rapporto

1. Struttura formale

1.1. Ciascuna Parte contraente, ogni dieci anni, ha l'obbligo di riferire al Gruppo di verifica, per il tramite del Segretariato permanente, sullo stato dell'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. I rapporti nazionali dovranno essere presentati per la prima volta alla fine del mese di agosto 2019 nelle quattro lingue della Convenzione delle Alpi. Le Parti contraenti possono limitarsi, nelle proprie relazioni, alle modifiche intervenute rispetto ai rapporti nazionali precedenti.

1.2. I rapporti nazionali sono redatti in base al modello elaborato dal Gruppo di verifica e approvato dal Comitato permanente². Per l'ultimo rapporto nazionale consegnato può essere adottata la modalità di revisione.

1.3. Il Segretariato permanente trasmette i rapporti nazionali, subito dopo il loro ricevimento, alle altre Parti contraenti della Convenzione delle Alpi e agli osservatori rappresentati nel Comitato permanente, dopodiché li rende accessibili all'opinione pubblica. Sono escluse dalla pubblicazione le informazioni classificate come confidenziali dalla/e Parte/i contraente/i interessata/e.

2. Struttura materiale dei rapporti nazionali

Le Parti contraenti fanno in particolare rapporto sui seguenti punti:

2.1. Introduzione

una generale illustrazione degli sforzi fatti finora e previsti in futuro per il rispetto della Convenzione e dei suoi Protocolli;

2.2. attuazione degli obblighi generali dei Protocolli secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della Convenzione delle Alpi

- collaborazione nella ricerca e nell'osservazione sistematica, compresa l'armonizzazione della relativa raccolta e gestione dati;

² Documento ImplAlp/2004/3/6/1 Rev. 1, approvato dal Comitato permanente nella sua 28a seduta.

- collaborazione e scambio d'informazioni in ambito giuridico, scientifico, economico e tecnico;
- informazione regolare al pubblico sui risultati delle ricerche e osservazioni, nonché sulle misure adottate;

2.3 Attuazione degli obblighi specifici dei Protocolli

- misure adottate per l'attuazione dei Protocolli e misure che vanno oltre quelle previste nel Protocollo di riferimento e valutazione della loro efficacia;
- problematiche settoriali, come interessi diversi nello sfruttamento di risorse naturali, e relative misure;
- misure adottate in collaborazione con altre Parti contraenti;

2.4 Attuazione di decisioni e raccomandazioni

- attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Conferenza delle Alpi adottate ai sensi dell'art. 6 della Convenzione delle Alpi;
- attuazione di decisioni e raccomandazioni, approvate dalla Conferenza delle Alpi sulla base del rapporto del Gruppo di verifica;

2.5 Prospettive

importanti attività previste per i prossimi anni (grado di concretizzazione, attori, calendari).

II. Struttura e funzioni del Gruppo di verifica e procedura del meccanismo

1. Aspetti istituzionali

1.1. Il Gruppo di verifica si compone di massimo due rappresentanti per ciascuna Parte contraente della Convenzione delle Alpi. Le Parti contraenti stabiliscono in quale veste i propri rappresentanti debbano partecipare alle sedute del Gruppo di verifica. Gli osservatori rappresentati nel Comitato permanente possono delegare non più di due rappresentanti ciascuno. All'occorrenza possono essere chiamati a partecipare degli esperti. La presidenza del Gruppo di verifica coincide con quella della Conferenza delle Alpi.

1.2. Nell'ambito dei compiti che gli sono stati assegnati da parte della Conferenza delle Alpi, il Segretariato permanente assiste il Gruppo di verifica nello svolgimento dei suoi lavori. A tal fine il Gruppo di verifica può dare istruzioni al Segretariato permanente.

1.3. Alle attività del Gruppo di verifica si applica il regolamento interno del Comitato permanente. Ove necessario, il Gruppo di verifica può decidere disposizioni complementari o differenti.

2. Funzioni del Gruppo di verifica

Il Gruppo di verifica esercita le seguenti funzioni:

2.1. verifica l'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli da parte delle Parti contraenti sulla base dei rapporti nazionali e delle informazioni di cui dispone; a tal fine può richiedere alle Parti contraenti di fornire ulteriori informazioni o considerare informazioni provenienti da altre fonti;

2.2. assiste le Parti contraenti, su loro richiesta, nell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli;

2.3. tratta le domande di verifica relative al presunto non rispetto della Convenzione e dei suoi Protocolli che gli vengono sottoposte dalle Parti contraenti e dagli osservatori;

2.4. informa la/e Parte/i contraente/i interessata/e sui risultati del suo lavoro;

2.5. redige periodicamente una relazione sullo stato dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli corredata di proposte di decisioni e raccomandazioni;

2.6. propone misure volte a migliorare la metodologia dei rapporti, nonché l'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. Per il raggiungimento di tale scopo può in particolare tenere conto di eventuali good practice.

3. Procedura

3.1. Disposizioni generali

3.1.1. La procedura ordinaria di verifica consiste nella preparazione di una relazione sullo stato di attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli redatta sulla base dei rapporti nazionali elaborati e consegnati ogni dieci anni (fase 1), nonché in un esame approfondito degli ambiti, in cui nella fase 1 si sono potute rilevare eventuali carenze di attuazione (fase 2).

3.1.2. Le Parti contraenti o gli osservatori possono in qualsiasi momento indirizzare al Gruppo di verifica una richiesta scritta e motivata di verifica di una presunta mancata attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. Una simile richiesta dà inizio ad una procedura straordinaria di verifica, alla quale si applicano per analogia le stesse regole della procedura ordinaria. Qualora venisse trattata una richiesta di verifica riguardante la Parte contraente che detiene la presidenza, il Gruppo di verifica può affidare la presidenza a un'altra Parte contraente sino al termine del mandato ai fini della gestione di tale richiesta.

3.1.3. Ogni Parte contraente interessata ha il diritto di partecipare all'intera procedura, di prendere integralmente visione di tutti i documenti rilevanti e di prendere posizione sui lavori del Gruppo di verifica che la riguardano.

3.1.4. Quando vengono trattate questioni riguardanti i Protocolli di attuazione, hanno diritto di voto solo le Parti contraenti del relativo Protocollo.

3.1.5. Previo consenso della Parte contraente interessata, il Gruppo di verifica può prendere informazioni sul territorio della stessa. Per le visite sul territorio si adotta la procedura elaborata dal Gruppo di verifica³.

3.1.6. Le informazioni definite confidenziali da parte di qualcuno dei soggetti coinvolti nel procedimento devono essere trattate come tali.

³ Attualmente il documento CC14/07/fin

3.1.7. Le consultazioni di tutta la procedura del meccanismo hanno carattere confidenziale. Un osservatore rappresentato nel Comitato permanente può essere escluso dalle consultazioni relative a questa procedura, in particolare nei seguenti casi:

- in caso di violazione della confidenzialità;
- quando vengono trattate informazioni da considerarsi confidenziali ai sensi del punto 3.1.6.

3.1.8. Nella redazione della sua relazione, il Gruppo di verifica deve accertarsi che questa possa essere agevolmente compresa anche da un vasto pubblico.

3.1.9. Il Gruppo di verifica approva le proprie relazioni all'unanimità; se il presidente constata espressamente che sono esauriti tutti i tentativi di raggiungere l'unanimità, le relazioni possono essere approvate con la maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti presenti e dotate di diritto di voto alla riunione.

3.2. Tempistica della procedura

Fase 1

3.2.1. Le Parti contraenti devono presentare i propri rapporti nazionali al Segretariato permanente alla fine di agosto di ogni anno civile, in cui cade la scadenza decennale.

3.2.2. Il Segretariato permanente il prima possibile trasmette al Gruppo di verifica i rapporti nazionali e le informazioni che gli sono stati consegnati.

3.2.3. Entro nove mesi dalla trasmissione del rapporto nazionale da parte del Segretariato permanente, il Gruppo di verifica lo esamina e sottopone alla/e Parte/i contraente/i interessata/e, sotto forma di relazione provvisoria, i risultati delle sue consultazioni nonché eventuali pareri di altre Parti contraenti e di osservatori rappresentati nel Comitato permanente.

3.2.4. Entro tre mesi dopo aver preso atto dei risultati la/e Parte/i contraente/i interessata/e può/possono prendere posizione in merito e comunicare al Gruppo di verifica quali misure adotta/adottano in base alla relazione provvisoria.

3.2.5. Se la Parte contraente interessata si dichiara disposta ad eliminare le carenze constatate, individuando a questo proposito misure concrete, il Gruppo di verifica può

rinunciare a proporre l'adozione di decisioni o raccomandazioni da parte della Conferenza delle Alpi.

3.2.6. Entro e non oltre sei mesi dal ricevimento dei commenti della/e Parte/i contraente/i interessata/e il Gruppo di verifica trasmette la propria relazione al Segretariato permanente per l'inoltro al Comitato permanente.

3.2.7. Al più tardi due mesi prima della successiva riunione della Conferenza delle Alpi, il Comitato permanente trasmette la relazione del Gruppo di verifica, senza alcuna modifica e aggiungendo eventuali valutazioni.

Fase 2

3.2.8. In combinazione con ogni decisione della Conferenza delle Alpi in merito alla relazione del Gruppo di verifica per la fase 1, le Parti contraenti possono essere invitate entro un termine da essa predefinito a segnalare al Gruppo di verifica e al Segretariato permanente quali soluzioni o misure di attuazione esse intendono adottare nei settori in cui sono state riscontrate carenze di attuazione nella relazione. A tale riguardo può essere decisa una suddivisione ad esempio in blocchi tematici.

3.2.9. Nella fase di redazione della propria relazione il Gruppo di verifica può inoltre fissare scadenze per chiedere alle Parti contraenti approfondimenti riguardo alle soluzioni o alle misure di attuazione. Questo vale soprattutto per i settori in cui il Gruppo di verifica rileva esigenze di verifica. Esso può altresì decidere a propria discrezione quali temi desidera approfondire e in quale ordine.

3.2.10. Il Gruppo di verifica controlla i progressi nell'eliminazione delle carenze riscontrate. In questo può avvalersi, accanto alle informazioni messe a disposizione dalle Parti contraenti, anche di ulteriori fonti quali, ad esempio, Relazioni sullo stato delle Alpi, rapporti, studi e pareri di Gruppi di lavoro e Piattaforme, risultati di progetti e della consultazione di esperti. Esso può avanzare proposte di miglioramento dell'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, servendosi a tale scopo anche di good practice di altre Parti contraenti.

3.2.11. Preso atto dei risultati, la/e Parte/i contraente/i interessata/e può/possono prendere posizione in merito e comunicare al Gruppo di verifica quali ulteriori misure adotta/adottano in base al rapporto provvisorio.

3.2.12. Se la Parte contraente interessata si dichiara disposta ad eliminare le carenze constatate, individuando a questo proposito misure concrete, il Gruppo di verifica può rinunciare a proporre l'adozione di ulteriori decisioni o raccomandazioni da parte della Conferenza delle Alpi.

4. Conseguenze

4.1. In base alle relazioni e alle proposte di decisione approvate dal Gruppo di verifica e trasmesse dal Comitato permanente alla Conferenza delle Alpi, quest'ultima può adottare decisioni o raccomandazioni. Le raccomandazioni vengono adottate all'unanimità; se il presidente constata espressamente che sono esauriti tutti i tentativi di raggiungere l'unanimità, le raccomandazioni possono essere adottate a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti presenti aventi diritto di voto.

4.2. Tali decisioni e raccomandazioni comprendono:

- consulenza e sostegno ad una Parte contraente per quanto concerne questioni di attuazione (o rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, n.d.t);
- assistenza a una Parte contraente nell'elaborazione di una strategia di attuazione (o rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, n.d.t);
- indicazione di esperti che affianchino la/e Parte/i contraente/i interessata/e;
- visite sul territorio, con il consenso della/e Parte/i contraente/i interessata/e per poter individuare problemi di attuazione e possibili misure;
- misure volte a promuovere la collaborazione tra la/e Parte/i contraente/i interessata/e e organizzazioni governative e non governative (cfr. art. 4, 3° comma, Convenzione delle Alpi);
- invito alla/e Parte/i contraente/i interessata/e ad elaborare una strategia di attuazione;
- richiesta di un calendario per l'attuazione;
- illustrazione di good practice;
- altri provvedimenti consultativi, non conflittuali, non giudiziari e non discriminanti.

4.3. La relazione del Gruppo di verifica, le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Conferenza delle Alpi sono rese pubbliche. Il Gruppo di verifica può decidere di pubblicare provvisoriamente anche prima della successiva Conferenza delle Alpi le relazioni conclusive adottate riguardo a eventuali richieste di verifica per presunta mancata attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, senza le raccomandazioni di decisione. In tal caso dovranno essere evidenziate le ulteriori fasi procedurali da seguire sino alla successiva Conferenza delle Alpi.

4.4. Il meccanismo di verifica del rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione è indipendente dalla procedura di composizione delle controversie prevista nel Protocollo relativo alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) sulla composizione delle controversie e non ha effetto pregiudizievole su tale procedura.



alpenkonvention • convention alpine
convenzione delle alpi • alpska konvencija

Tagung der Alpenkonferenz
Réunion de la Conférence alpine
Sessione della Conferenza delle Alpi
Zasedanje Alpske konference

XIV

TOP / POJ / ODG / TDR

A7

IT

OL: DE

ANLAGE/ANNEXE/ALLEGATO/PRILOGA

5



alpenkonvention • convention alpine
convenzione delle alpi • alpska konvencija

Ständiger Ausschuss der Alpenkonferenz
Comité permanent de la Conférence alpine
Comitato permanente della Conferenza delle Alpi
Stalni odbor Alpske konference

60

05.02.2016

TOP / POJ / ODG / TDR

B6

IT

OL: DE

**AGGIORNAMENTI GIURIDICI DEI REGOLAMENTI
DERIVANTI DALLA CONVENZIONE DELLE ALPI**

- A Relazione della Presidenza e del Segretariato permanente**
- B Proposta di decisione**

Allegato

- I. Commenti della delegazione italiana sugli aggiornamenti giuridici dei regolamenti derivanti dalla Convenzione delle Alpi**

A Relazione della Presidenza e del Segretariato permanente

Con il tema degli aggiornamenti giuridici affrontato al 58° Comitato permanente si è dato il via a un processo che, coinvolgendo tutte le Parti contraenti, analizza i regolamenti derivanti dalla Convenzione delle Alpi per individuarne le incongruenze, gli aspetti non chiari, le lacune e le incompatibilità al fine di garantire un'applicazione praticabile di tutte le disposizioni. Si tratta unicamente di una correzione del diritto vigente: non si intendono infatti creare nuove norme che modifichino in modo sostanziale le modalità di funzionamento dei vari organi.

Il Comitato permanente ha invitato le Parti contraenti e gli Osservatori a indicare entro il 59° Comitato permanente gli eventuali punti dei regolamenti della Convenzione delle Alpi che a loro giudizio dovrebbero costituire oggetto di aggiornamenti giuridici, fornendo una breve motivazione. Il 59° Comitato permanente ha preso atto della relazione della Presidenza e del Segretariato permanente sugli aggiornamenti giuridici e ha rinnovato la richiesta alle Parti contraenti e agli Osservatori di far pervenire eventuali commenti alla Presidenza e al Segretariato permanente entro il 30 novembre 2015.

L'Italia ha fatto pervenire in data 11 gennaio 2016 i propri commenti sugli aggiornamenti giuridici (v. allegato) e il presente documento tiene conto delle relative proposte. Non sono pervenuti commenti da parte di altre Parti contraenti o Osservatori. Nella presente relazione sono inoltre integrati ulteriori suggerimenti della Presidenza e del Segretariato permanente.

Dal punto di vista della Presidenza e del Segretariato permanente la situazione preesistente risulta modificata solo in misura minima e sussiste pertanto ampio consenso sulle proposte di modifica ai regolamenti derivanti dalla Convenzione delle Alpi. L'obiettivo è perciò quello di approvare le modifiche indicate nella relazione per quanto di competenza del Comitato permanente e di sottoporle ove necessario alla prossima Conferenza delle Alpi per la deliberazione definitiva. Le proposte di decisione in calce alla presente relazione traducono le proposte di modifica qui illustrate in delibere di emendamento giuridicamente efficaci, al fine di garantire una modifica univoca dei documenti interessati.

1.) Regolamento per la Conferenza delle Alpi

- Esclusivamente nella versione francese: *rettifica del rimando* errato all'art. 4, comma 10, che per quanto riguarda l'approvazione del processo verbale delle deliberazioni deve fare riferimento all'art. 22, comma 1 e non già all'art. 21, comma 1.

- Riduzione a quattro settimane del termine di due mesi previsto all'art. 20 per la *deliberazione con procedura epistolare*.

Motivazione: Il termine attualmente in vigore non è più considerato al passo coi tempi. Il Comitato permanente si trova infatti spesso nella situazione di dover reagire rapidamente. Tra gli esempi recenti possiamo citare la decisione di istituzione di un nuovo capitolo di spesa dal titolo "Aiuti al Nepal" dedicato al finanziamento di progetti di soccorso e ricostruzione in seguito al terremoto del 2015 in Nepal, da inserire nel fondo per progetti del bilancio del Segretariato permanente, nonché la decisione di nomina del revisore contabile esterno per il bilancio 2013-2014. Il regolamento del Comitato permanente non contiene apposite disposizioni per quanto riguarda la deliberazione mediante procedura epistolare, bensì si limita a fare riferimento alla norma prevista in proposito dal regolamento della Conferenza delle Alpi.

Si precisa che le eventuali modifiche del Regolamento per la Conferenza delle Alpi richiedono un'apposita decisione conforme all'art. 23 della Conferenza stessa.

2.) Regolamento per il Comitato permanente

- *Rettifica dei seguenti rimandi errati:*

Per quanto concerne i Gruppi di lavoro l'art. 3, comma 2 dovrebbe rimandare all'art. 14 e non già all'art. 13. Esclusivamente nella versione francese: per rendere la frase più comprensibile, il rimando all'art. 14 dovrebbe stare dopo la menzione dei Gruppi di lavoro.

In materia di Gruppi di lavoro l'art. 6 dovrebbe rimandare all'art. 14 e non già all'art. 13.

Per quanto riguarda l'approvazione del testo integrato del processo verbale delle deliberazioni, l'art. 7, comma 2 dovrebbe rimandare all'art. 20, comma 2 e non già all'art. 19, comma 2. Nella versione francese andrebbe inserito tale rimando.

Per quanto riguarda i punti all'ordine del giorno non conclusi, l'art. 7, comma 6 dovrebbe rimandare all'art. 11 e non già all'art. 10.

Per quanto riguarda l'approvazione del processo verbale delle deliberazioni, l'art. 7, comma 9 dovrebbe rimandare all'art. 20, comma 1 e non già all'art. 19, comma 1.

In materia di Gruppi di lavoro l'art. 8 dovrebbe rimandare all'art. 14 e non già all'art. 13.

In materia di Gruppi di lavoro l'art. 12, comma 2 dovrebbe rimandare all'art. 14 e non già all'art. 13.

Per quanto riguarda le deliberazioni su mozioni d'ordine, l'art. 17 dovrebbe rimandare all'art. 16 e non già all'art. 15.

Per quanto riguarda le deliberazioni su mozioni d'ordine, l'art. 18, comma 4 dovrebbe rimandare all'art. 16 e non già all'art. 15.

Per quanto riguarda i Gruppi di lavoro, l'art. 19, comma 1 dovrebbe rimandare all'art. 14 e non già all'art. 13 e, per i gruppi di lavoro ad hoc, all'art. 15 e non già all'art. 14.

In materia di Gruppi di lavoro l'art. 20, comma 2 dovrebbe rimandare all'art. 14 e non già all'art. 13.

Si precisa che ai sensi dell'art. 21 le eventuali modifiche del Regolamento per il Comitato permanente possono essere attuate dallo stesso.

3.) Regolamento del personale del Segretariato permanente

- *Precisazione del diritto sociale e del lavoro applicabile al rapporto di lavoro all'art. 1.3, indicando che, salvo diversa disposizione del regolamento in oggetto, il rapporto di lavoro del personale del Segretariato permanente è regolato dalle norme di diritto sociale e del lavoro vigenti nel luogo dove viene prestato servizio a titolo principale. L'art. 1.3 modificato potrebbe quindi recitare: "Salvo altrimenti stabilito dal presente regolamento del personale, il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia nel luogo dove viene prestato servizio a titolo principale."*

Motivazione: Alcune norme contenute nel Regolamento del personale creano un diritto interno all'organizzazione che ha la precedenza sul diritto nazionale del luogo in cui viene prestato il servizio. Tutti i contratti stipulati con il personale contengono una precisa indicazione della sede di lavoro, nonché una norma che consente al datore di lavoro di impiegare la persona provvisoriamente anche presso un'altra sede del Segretariato. Un impiego di natura temporanea in altra sede non modificherebbe tuttavia il diritto applicabile, a condizione che, complessivamente, il servizio venga prestato (prevalentemente) nel luogo originario.

- *Integrazione della norma relativa all'assegno forfetario di insediamento e di rimpatrio dell'articolo 23.2.* in modo che il diritto all'assegno di rimpatrio venga meno in caso di licenziamento o dimissioni nel corso dei primi due anni di servizio. Questa regola potrebbe essere inserita come seconda frase nell'articolo 23.2 con la seguente formulazione: "Il diritto all'assegno di rimpatrio viene meno in caso di licenziamento o di dimissioni entro i due primi anni dall'entrata in servizio."

Motivazione: La mancanza di una normativa che regolamenti eventuali limitazioni al diritto di rimborso delle spese di rimpatrio può comportare un aggravio non necessario per il bilancio del Segretariato. Il riconoscimento dell'indennità di rimpatrio oltre al rimborso dei costi di trasferimento prima dello scadere dei due anni di servizio viene considerato iniquo.

- *Integrazione della norma di tutela della maternità e congedo parentale* di cui all'art. 31 nel caso in cui, durante il congedo di maternità, in luogo del trattamento economico, la dipendente percepisca prestazioni sostitutive di un'assicurazione sociale o di un altro istituto. Tale norma potrebbe essere inserita a integrazione della prima frase dell'art. 31.2, con il seguente testo: "Durante il congedo di maternità la dipendente ha diritto al trattamento economico, a condizione che non vengano corrisposte prestazioni sostitutive a carico della sua assicurazione sociale o di un altro istituto. Qualora tali prestazioni sostitutive fossero inferiori al trattamento economico, la dipendente ha diritto alla corresponsione della differenza opportunamente documentata."

Motivazione: L'attuale normativa può comportare un inutile aggravio del bilancio del Segretariato. Tramite la disciplina proposta si evitano i doppi pagamenti a carico della Convenzione delle Alpi e di un altro istituto, senza svantaggi per la dipendente poiché il trattamento economico è comunque garantito se nessun altro istituto corrisponde prestazioni sostitutive. La seconda frase garantisce inoltre che la dipendente non subisca svantaggi nel caso in cui le prestazioni sostitutive erogate da soggetti terzi fossero inferiori al trattamento economico spettante.

- *Modifica delle disposizioni di attuazione del Regolamento del personale concernenti gli orari di lavoro dei dipendenti del Segretariato permanente* (documento PC31/12d/1). Attualmente per il personale della sede di Innsbruck è previsto un giorno libero sia per la festa nazionale austriaca che per la festa nazionale del proprio paese d'origine. Per il personale della sede di Bolzano attualmente è previsto un giorno libero sia per la festa nazionale italiana che per la festa nazionale del proprio

paese d'origine. Tale norma deve essere modificata affinché tutti i dipendenti che svolgono il proprio lavoro prevalentemente a Innsbruck abbiano un giorno libero solo per la festa nazionale austriaca e quelli che lavorano perlopiù a Bolzano usufruiscano del giorno libero solo per la festa nazionale italiana.

Motivazione: La norma attuale provoca una disparità di trattamento rispetto ai cittadini austriaci che lavorano a Innsbruck e ai cittadini italiani che lavorano a Bolzano. La proposta corrisponde inoltre alla prassi adottata abitualmente in altre organizzazioni internazionali.

Si precisa che in conformità all'art. 39.3 le eventuali modifiche del Regolamento del personale del Segretariato permanente richiedono un'apposita decisione della Conferenza delle Alpi. Ai sensi dell'art. 38, le disposizioni di attuazione del regolamento del personale richiedono invece l'approvazione del Comitato permanente.

4.) Regolamento finanziario e contabile del Segretariato permanente

- *Rettifica del rimando* errato all'art. 4, comma 1, che in materia di fondo capitale di funzionamento deve fare riferimento all'art. 12 e non già all'art. 13.
- *Integrazione* dell'art. 3 con una *disposizione inerente il computo delle spese generali* nel caso in cui al Segretariato permanente vengano affidati compiti supplementari esulanti dalle sue attribuzioni statutarie e finanziati mediante contributi volontari delle Parti contraenti. Questa norma potrebbe diventare il nuovo art. 3.4 con il seguente testo: "Qualora a favore del Segretariato permanente vengano versati contributi volontari che comportano per lo stesso compiti supplementari esulanti dalle sue competenze statutarie, il Segretariato può concordare caso per caso con la Parte contraente interessata o altro soggetto donatore l'imputazione di una percentuale [pari al 10%] [non superiore al 7%] dell'importo alle spese generali. Tali spese generali possono essere detratte dal contributo volontario." Questa integrazione presuppone anche la seguente leggera modifica del testo dell'art. 3.1: "Il Segretariato permanente può accettare contributi volontari da parte degli Stati parte nonché da parte di soggetti pubblici o privati sempre che l'accettazione di tali contributi non implichi una modifica delle sue norme di funzionamento."

Motivazione: A livello internazionale è abituale una detrazione del 7-15% dal contributo volontario a titolo di spese generali (ingl.: overheads). Tale detrazione ha lo scopo di garantire una copertura forfettaria delle spese amministrative e di altro genere che il Segretariato deve sostenere a seguito del conferimento di un incarico supplementa-

re non statutario e la cui quantificazione risulterebbe impossibile o comporterebbe un onere sproporzionato. Nel caso di finanziamenti per progetti dell'UE, stante la diversa composizione dei soggetti coinvolti, appare necessaria una valutazione caso per caso.

- *Inserimento all'art. 7 di una disposizione inerente l'informazione del Comitato permanente in merito al bilancio di previsione ordinario "integrativo" dopo la chiusura del bilancio dell'esercizio precedente.* Tale norma si potrebbe inserire alla fine dell'art. 7.3, modificandone l'ultima frase come segue: "Dopo l'approvazione il/la Segretario/a generale trasmette il bilancio di previsione approvato al Comitato permanente e, nella prima seduta dopo il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura del bilancio, gli comunica il bilancio di previsione ordinario integrato con le cifre definitive dell'attuazione del bilancio di previsione tratte dal bilancio di chiusura dell'esercizio precedente." *Motivazione:* Il bilancio di previsione ordinario viene approvato entro la fine di dicembre, ma i dati definitivi sono disponibili solo nel gennaio o febbraio dell'anno successivo, con il bilancio di chiusura. È sufficiente una semplice notifica al Comitato permanente, in quanto in quella data il bilancio di previsione ordinario è già stato approvato. N.B.: il bilancio di previsione ordinario integrativo non è un bilancio di previsione supplementare ai sensi dell'art. 8.3.
- *Garanzia dell'indipendenza dei revisori contabili esterni di cui all'art. 10.1 mediante inserimento della dicitura "indipendenti" dopo le parole "revisori esterni" nella prima frase dell'art. 10.1.* *Motivazione:* Questa modifica serve unicamente a precisare che i revisori contabili da selezionare ai sensi dell'articolo 10.1 devono essere indipendenti al fine di garantire una revisione obiettiva. Tale condizione corrisponde di fatto alla prassi seguita finora nella nomina dei revisori contabili e appare già implicita nel compito dei revisori stessi. Non vi sono dunque modifiche rispetto alla prassi in atto.
- *Integrazione dell'art. 10 per consentire una semplificazione della nomina del revisore contabile esterno.* Tale norma si potrebbe inserire alla fine dell'art. 10.1, che a partire dalla subordinata della prima frase reciterebbe: "scelti dal Comitato permanente su proposta del/la Segretario/a generale a seguito di gara pubblica. La proposta del/la Segretario/a generale deve comprendere possibilmente almeno tre candidati/e." All'art. 10.1 viene aggiunta una terza frase che recita: "La gara pubblica può essere bandita sul sito Internet della Convenzione delle Alpi."

Motivazione: Secondo il regolamento attuale il Segretario generale era tenuto a indicare tre possibili candidati nella sua proposta. Tuttavia, in passato è stato difficile ottenere sempre tre offerte adeguate. Pertanto la nuova norma al paragrafo 1 tiene conto di questa circostanza, consentendo l'omissione nelle gare pubbliche del requisito vincolante della presentazione di tre candidati. Nella terza frase si precisa che i bandi possono essere pubblicati anche sul sito Internet della Convenzione delle Alpi.

- *Allineamento del termine per la trasmissione della relazione del revisore contabile esterno* indicato all'art. 10 al termine per la presentazione del bilancio di chiusura. Tale norma andrebbe inserita nella prima frase dell'art. 10.3, con il seguente testo: "I revisori redigono una relazione sulla gestione della contabilità, il rispetto delle procedure, la situazione finanziaria del Segretariato permanente e la consegnano al/la Segretario/a generale che la trasmette al Comitato permanente possibilmente entro il 31 marzo, comunque insieme al bilancio di chiusura."

Motivazione: Attualmente esistono scadenze diverse per la presentazione del bilancio di chiusura (prima seduta del Comitato permanente successiva al 31 marzo, art. 9.2) e della relazione del revisore contabile esterno (entro il 31 marzo, art. 10.3).

- *Integrazione dell'art. 13 con una disposizione concernente l'informazione al Comitato permanente sugli investimenti effettuati.* Tale norma si potrebbe inserire alla seconda frase dell'art. 13.1, che reciterebbe come segue: "Il/la Segretario/a generale, nel suo resoconto annuale e nel bilancio di chiusura ai sensi dell'art. 9.1, informa il Comitato permanente in merito agli investimenti effettuati."

Motivazione: Gli investimenti devono essere eseguiti in modo trasparente per le Parti contraenti.

Si precisa che in conformità all'art. 22 le modifiche del Regolamento finanziario e contabile del Segretariato permanente richiedono un'apposita decisione della Conferenza delle Alpi.

5.) Meccanismo di verifica

- *Integrazione del Meccanismo di verifica con una disposizione inerente la presidenza del Gruppo di verifica nel caso in cui venga trattata una richiesta di verifica di una presunta mancata attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte dello Stato che detiene la Presidenza.*

Nel corso della 22a riunione, il Gruppo di verifica ha raccomandato all'attenzione del Comitato permanente l'adozione della seguente decisione a integrazione del Meccanismo di verifica (documento ACXII/A1):

„La Conferenza delle Alpi decide di inserire al punto II.3.1.2 del Meccanismo di verifica come terza frase il seguente testo: "Qualora venisse trattata una richiesta di verifica riguardante la Parte contraente che detiene la presidenza, il Gruppo di verifica può affidare la presidenza a un'altra Parte contraente sino al termine del mandato ai fini della gestione di tale richiesta."

Motivazione: La norma proposta per il trasferimento della funzione di presidenza a una Parte contraente non direttamente interessata dalla richiesta si è già dimostrata valida in un'occasione. Facendo ricorso a questa norma, il Gruppo di verifica e la presidenza in carica possono evitare a priori la seppur minima parvenza di parzialità della presidenza. Ai fini della necessaria flessibilità, la formulazione non prevede l'obbligo, ma solo la facoltà di applicare la norma. Qualora il Gruppo di verifica desiderasse posticipare la trattazione di una richiesta a una riunione successiva al cambio di presidenza, occorrerà inserire un'esplicita normativa nel meccanismo. In caso contrario, il Gruppo di verifica sarebbe vincolato al termine di nove mesi previsto dall'art. 3.2.3 in combinato disposto con l'art. 3.1.2 anche se il cambio di presidenza avvenisse successivamente.

- *Integrazione del Meccanismo di verifica con una disposizione relativa all'immediata pubblicazione delle decisioni e raccomandazioni attinenti a richieste di verifica di una presunta mancata attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.*

Nel corso della 22a riunione, il Gruppo di verifica ha raccomandato all'attenzione del Comitato permanente l'adozione della seguente ulteriore decisione a integrazione del Meccanismo di verifica (documento ACXII/A1):

“La Conferenza delle Alpi decide di inserire al punto II.4.3. del Meccanismo di verifica una seconda e una terza frase con il seguente contenuto: "Il Gruppo di verifica può decidere di pubblicare provvisoriamente anche prima della successiva Conferenza delle Alpi le relazioni conclusive adottate riguardo a eventuali richieste di verifica per presunta mancata attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, senza le raccomandazioni di decisione. In tal caso dovranno essere evidenziate le ulteriori fasi procedurali da seguire sino alla successiva Conferenza delle Alpi."

Motivazione: L'immediata pubblicazione di quanto accertato dal Gruppo di verifica a seguito di eventuali richieste contribuisce a rafforzare il ruolo di pilotaggio del Mecca-

nismo di verifica. Sono esplicitamente escluse dalla pubblicazione anticipata le raccomandazioni proposte alla Conferenza delle Alpi. Il Gruppo di verifica ha infatti ritenuto che, diversamente dalle constatazioni normative e di merito contenute nelle relazioni conclusive, le raccomandazioni abbiano una natura tendenzialmente politica e che la loro pubblicazione prima della Conferenza delle Alpi possa interferire con l'attività politica della Conferenza stessa.

E' previsto che la proposta del Gruppo di verifica qui illustrata venga sottoposta per il tramite del Comitato permanente alla Conferenza delle Alpi che successivamente deciderà in merito, in conformità alla decisione XII/A1.

B Proposta di decisione

Il Comitato permanente.

1. prende atto della relazione della Presidenza e del Segretariato permanente in merito agli aggiornamenti giuridici dei regolamenti derivanti dalla Convenzione delle Alpi,
2. decide di sottoporre all'approvazione della Conferenza delle Alpi la seguente proposta di decisione del Gruppo di verifica:

„La Conferenza delle Alpi decide di inserire al punto II.3.1.2 del Meccanismo di verifica come terza frase il seguente testo: "Qualora venisse trattata una richiesta di verifica riguardante la Parte contraente che detiene la presidenza, il Gruppo di verifica può affidare la presidenza a un'altra Parte contraente sino al termine del mandato ai fini della gestione di tale richiesta."

e

di inserire al punto II.4.3. del Meccanismo di verifica una seconda e una terza frase con il seguente contenuto: "Il Gruppo di verifica può decidere di pubblicare provvisoriamente anche prima della successiva Conferenza delle Alpi le relazioni conclusive adottate riguardo a eventuali richieste di verifica per presunta mancata attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, senza le raccomandazioni di decisione. In tal caso dovranno essere evidenziate le ulteriori fasi procedurali da seguire sino alla successiva Conferenza delle Alpi.",

3. decide inoltre:
 - a. di sottoporre alla Conferenza delle Alpi la seguente proposta di decisione:

"La Conferenza delle Alpi decide:

 - i. nel Regolamento per la Conferenza delle Alpi:
 1. di sostituire nell'art. 4, comma 10, della versione francese l'attuale riferimento all'art. 21, comma 1, con un riferimento all'art. 22, comma 1, e
 2. di sostituire nella seconda frase dell'art. 20, comma 2, la dicitura "*entro due mesi*" con la dicitura "*entro quattro*

settimane";

- ii. nel Regolamento del personale del Segretariato permanente:
 1. di stralciare l'art. 1.3 e riformularlo come segue:

"Salvo altrimenti stabilito dal presente regolamento del personale, il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia nel luogo dove viene prestato servizio a titolo principale."
 2. di inserire alla fine dell'art. 23.2 la seguente frase:

"Il diritto all'assegno di rimpatrio viene meno in caso di licenziamento o di dimissioni entro i due primi anni dall'entrata in servizio."
 3. di stralciare la prima frase dell'art. 31.2 e sostituirla con le seguenti due frasi:

"Durante il congedo di maternità la dipendente ha diritto al trattamento economico, a condizione che non vengano corrisposte prestazioni sostitutive a carico della sua assicurazione sociale o di un altro istituto. Qualora tali prestazioni sostitutive fossero inferiori al trattamento economico, la dipendente ha diritto alla corresponsione della differenza opportunamente documentata."
- iii. di stralciare l'articolo 5 delle disposizioni di attuazione del Regolamento del personale concernenti gli orari di lavoro dei dipendenti del Segretariato permanente (documento PC31/12d/1),
- iv. nel Regolamento finanziario e contabile del Segretariato permanente:
 1. di sostituire nell'art. 4.1, l'attuale riferimento all'art. 13 con un riferimento all'art. 12,
 2. di stralciare l'art. 3.1 e riformularlo come segue:

"Il Segretariato permanente può accettare contributi volontari da parte degli Stati parte nonché da parte di soggetti pubblici o privati, sempre che l'accettazione di tali contributi non implichi una modifica delle sue norme di funzionamento."

3. di inserire dopo l'art. 3.3 un nuovo art. 3.4 con il seguente testo:
"Qualora a favore del Segretariato permanente vengano versati contributi volontari che comportano per lo stesso compiti supplementari esulanti dalle sue competenze statutarie, il Segretariato può concordare caso per caso con la Parte contraente interessata o altro soggetto donatore l'imputazione di una percentuale [pari al 10%] [non superiore al 7%] dell'importo alle spese generali. Tali spese generali possono essere detratte dal contributo volontario."
4. di inserire alla fine dell'art. 7.3 il testo seguente:
"Dopo l'approvazione il/la Segretario/a generale trasmette il bilancio di previsione approvato al Comitato permanente e, nella prima seduta dopo il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura del bilancio, gli comunica il bilancio di previsione ordinario integrato con le cifre definitive dell'attuazione del bilancio di previsione tratte dal bilancio di chiusura dell'esercizio precedente."
5. di inserire nell'art. 10.1 dopo la parola "esterni" e prima della parola "scelti" il termine "indipendenti",
6. di stralciare nell'art. 10.1 la subordinata della prima frase e sostituirla con la seguente:
"scelti dal Comitato permanente su proposta del/la Segretario/a generale a seguito di gara pubblica". All'art. 10.1 vengono aggiunte una seconda e una terza frase che recitano: "La proposta del/la Segretario/a generale deve comprendere possibilmente almeno tre candidati/e. La gara pubblica può essere bandita sul sito Internet della Convenzione delle Alpi.",
7. di stralciare la prima frase dell'art. 10.3 riformulandola come segue:
"I revisori redigono una relazione sulla gestione della contabilità, il rispetto delle procedure, la situazione finanziaria

del Segretariato permanente e la consegnano al/la Segretario/a generale che la trasmette al Comitato permanente possibilmente entro il 31 marzo, comunque insieme al bilancio di chiusura.",

8. di inserire dopo la prima frase dell'art. 13.1 una seconda frase formulata come segue:

"Il/la Segretario/a generale, nel suo resoconto annuale e nel bilancio di chiusura ai sensi dell'art. 9.1, informa il Comitato permanente in merito agli investimenti effettuati.",

- b. nel Regolamento per il Comitato permanente:

1. di sostituire nell'art. 3, comma 2, l'attuale riferimento all'art. 13 con un riferimento all'art. 14 e di adottare nella versione francese la seguente formulazione: "Le Comité permanent peut proposer à la Conférence alpine des organisations internationales non gouvernementales à titre d'observateurs et peut les autoriser à participer aux sessions du Comité permanent et des Groupes de travail conformément à l'article 14 du présent règlement intérieur jusqu'à la prochaine réunion de la Conférence alpine à condition qu'elles satisfassent aux critères suivants :"
2. di sostituire nell'art. 6 l'attuale riferimento all'art. 13 con un riferimento all'art. 14,
3. di sostituire nell'art. 7, comma 2, l'attuale riferimento all'art. 19, comma 2, con un riferimento all'art. 20, comma 2,
4. di sostituire nell'art. 7, comma 6, l'attuale riferimento all'art. 10 con un riferimento all'art. 11,
5. di sostituire nell'art. 7, comma 9, l'attuale riferimento all'art. 19, comma 1, con un riferimento all'art. 20, comma 1,

6. di sostituire nell'art. 8 l'attuale riferimento all'art. 13 con un riferimento all'art. 14,
 7. di sostituire nell'art. 12, comma 2, l'attuale riferimento all'art. 13 con un riferimento all'art. 14,
 8. di sostituire nell'art. 17 l'attuale riferimento all'art. 15 con un riferimento all'art. 16,
 9. di sostituire nell'art. 18, comma 4, l'attuale riferimento all'art. 15 con un riferimento all'art. 16,
 10. di sostituire nell'art. 19, comma 1, l'attuale riferimento all'art. 14 con un riferimento all'art. 15 e l'attuale riferimento all'art. 13 con un riferimento all'art. 14,
 11. di sostituire nell'art. 20, comma 2, l'attuale riferimento all'art. 13 con un riferimento all'art. 14,
4. invita il Segretariato permanente a predisporre una versione consolidata del Regolamento per il Comitato permanente con le modifiche qui approvate, a distribuirla entro il 31 maggio 2016 a tutte le Parti contraenti e agli Osservatori e a pubblicarla sul sito Internet della Convenzione delle Alpi;
 5. invita inoltre il Segretariato permanente a predisporre in tempo utile per la prossima Conferenza delle Alpi versioni consolidate provvisorie del Regolamento per la Conferenza delle Alpi, del Regolamento del personale del Segretariato permanente, del Regolamento finanziario e contabile del Segretariato permanente e del Meccanismo di verifica, evidenziandovi le modifiche qui approvate, e a distribuirle alle Parti contraenti e agli Osservatori.



alpenkonvention • convention alpine
convenzione delle alpi • alpska konvencija

Ständiger Ausschuss der Alpenkonferenz
Comité permanent de la Conférence alpine
Comitato permanente della Conferenza delle Alpi
Stalni odbor Alpske konference

60

TOP / POJ / ODG / TDR

B6

IT

OL: IT

ANLAGE/ANNEXE/ALLEGATO/PRILOGA

1



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

THE ALPINE CONVENTION IS THE FIRST INTERNATIONAL TREATY FOR THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A CROSS-BORDER MOUNTAINOUS REGION
italian delegation
alpine convention

DOC. PC59/A8 del 24/09/2015

Commenti della Delegazione Italiana in Convenzione delle Alpi sugli **Aggiornamenti giuridici dei Regolamenti derivanti dalla Convenzione delle Alpi (Rif. doc. PC59/A8)**

Premesso che il Comitato permanente ha invitato le Parti contraenti a indicare punti dei regolamenti della Convenzione delle Alpi che sono oggetto di aggiornamento giuridico, la posizione della Delegazione italiana è la seguente.

Con riferimento al Regolamento finanziario e contabile del Segretariato Permanente:

- a) *Integrazione dell'art. 3 con una disposizione inerente il computo delle spese generali nel caso in cui al Segretariato permanente vengano affidati compiti supplementari esulanti dalle sue attribuzioni statutarie e finanziati mediante contributi volontari delle Parti contraenti. Questa norma potrebbe diventare il nuovo art. 3, comma 4 con il seguente testo: "Qualora a favore del Segretariato permanente vengano versati contributi volontari che comportano per lo stesso compiti supplementari esulanti dalle sue competenze statutarie, il Segretariato può imputare il 10% dell'importo alle spese generali. Tali spese generali possono essere detratte dal contributo volontario."*

Si ritiene opportuno che l'integrazione all'art. 3, proposta nel caso vengano affidati dalle Parti al Segretariato Permanente compiti supplementari (esulanti dalle sue attribuzioni statutarie e finanziati mediante contributi volontari delle Parti contraenti), mantenga caratteristiche di flessibilità e discrezionalità da concordarsi di volta in volta a livello bilaterale.

Difatti, al fine di normare a livello generale e astratto il computo delle spese generali garantendo sia caratteri di efficacia della spesa e correttezza contabile della spesa, si richiede che la valutazione debba essere valutata caso per caso. Per esempio, nel caso di contributi volontari delle Parti per supportare la partecipazione del PSAC a progetti UE, potrebbe non essere necessario per le Parti o altri supporter detrarre parte del contributo volontario al Segretariato permanente per sostenere i compiti supplementari richiesti, essendo questi potenzialmente eleggibili sul progetto attraverso l'assunzione di risorse umane ad hoc. Quindi, le spese aggiuntive a valere su queste attività, in quanto pianificabili sia dal punto del budget che delle risorse umane richieste su linee finanziarie che potrebbero essere rimborsate attraverso i FESR, non richiederebbero un contributo a fondo perduto delle Parti. In altri casi, invece, questi oneri aggiuntivi potrebbero essere richiesti e potrebbe non sempre essere semplice e tecnicamente corretto computarli a livello forfettario in una norma di carattere generale.

Si propone quindi la seguente formulazione:

"Qualora a favore del Segretariato permanente vengano versati contributi volontari che comportano per lo stesso compiti supplementari esulanti dalle sue competenze statutarie, il Segretariato può concordare caso per caso con le Parti ed altri eventuali soggetti donatori se imputare o meno una percentuale non superiore al 7% dell'importo alle spese generali. Tali spese generali possono essere detratte dal contributo volontario."



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

THE ALPINE CONVENTION IS THE FIRST INTERNATIONAL TREATY FOR THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A CROSS-BORDER MOUNTAINOUS REGION
italian delegation
alpine convention

Con riferimento al Meccanismo di verifica

- a) Integrazione del meccanismo di verifica con una disposizione inerente la presidenza del Gruppo di verifica nel caso in cui venga trattata una richiesta di verifica di una presunta mancata attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte dello Stato che detiene la Presidenza

In linea con quanto discusso nel corso della 22° riunione del Gruppo di Verifica, l'Italia concorda con la seguente integrazione, come terza frase, del punto 3.1.2 nel meccanismo di verifica: “qualora venisse trattata una richiesta **di verifica** riguardante la Parte contraente che detiene la presidenza, il Gruppo di Verifica può affidare la presidenza ad un'altra Parte contraente sino al termine del mandato ai fini della gestione di tale richiesta di tale richiesta”.

- b) *Integrazione del meccanismo di verifica con una disposizione relativa all'immediata pubblicazione delle decisioni e raccomandazioni attinenti a richieste di verifica di una presunta mancata attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.*

In merito a tale proposta di integrazione, di cui si è abbondantemente discusso nel corso della 22° riunione del Gruppo di Verifica (16-17 dicembre 2015 – Benediktbeuern), si attende di ricevere la versione revisionata (in italiano) del verbale provvisorio della 22° riunione, prima di prendere posizione specifica. L'Italia si riserva quindi – come già anticipato nel corso della riunione del Gruppo di Verifica - di riaffrontare direttamente tale tematica nel corso della prossima riunione del Comitato Permanente (febbraio 2016), per approfondimenti.